ATTI PARLAMENTARI

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **CXXXI**
n. **2**

RELAZIONE

SULLO STATO DI ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE SULLE ARMI CHIMICHE E SUGLI ADEMPIMENTI EFFETTUATI DALL'ITALIA

(Anno 2002)

(Articolo 9 della legge 18 novembre 1995, n. 496, come sostituito dall'articolo 6 della legge 4 aprile 1997, n. 93)

Presentata dal Ministro degli affari esteri

(FRATTINI)

Trasmessa alla Presidenza il 15 maggio 2003

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

INDICE

Premessa *Pag.* 5

I. **La Convenzione di Parigi** » 6

a. Precedenti » 6
b. La situazione delle ratifiche » 7
c. Gli scopi della Convenzione » 8
d. La Convenzione e le aree di crisi » 9

II. **L'Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche** » 10
a. Strutture e compiti » 10
b. Attività ispettive » 12
1) Le ispezioni di routine » 13
2) Le ispezioni su sfida » 14
3) Le investigazioni sull'uso presunto di armi chimiche » 14
c. Misure di assistenza e protezione » 14
d. Promozione dello sviluppo economico e tecnologico » 15
e. Le legislazioni di attuazione della Convenzione » 16

III. **Le misure di attuazione della Convenzione nel 2002** » 17
a. Attività internazionale nel corso del 2002 » 17
1) La Conferenza degli Stati Parte » 20
(a) Le misure di attuazione della Convenzione » 20
(b) Il programma della Russia per la distruzione delle armi chimiche . » 21
(c) Il bilancio dell'Organizzazione per il 2003 » 21
(d) Decisioni di rilievo su altri argomenti » 21
2) Il Consiglio Esecutivo » 22
3) L'attività ispettiva nel corso del 2002 » 24
(a) Le ispezioni alle armi chimiche » 24
(b) Le ispezioni alle industrie chimiche civili » 24
b. Aiuti alla Russia » 25
c. Misure di assistenza e protezione » 25

IV. **Le misure di attuazione della Convenzione in Italia** *Pag.* 27

a. L'Ufficio per l'attuazione della Convenzione » 27

1) Norme istitutive e compiti » 27

2) Personale e struttura organizzativa » 27

3) Attività di rilievo » 28

4) Risorse finanziarie » 29

b. Il Comitato Consultivo » 29

c. L'attività ispettiva dell'OPAC in Italia » 29

1) Ispezioni alle infrastrutture militari » 29

2) Ispezione agli impianti industriali » 30

d. Programmi di assistenza alla Federazione Russa » 33

e. I laboratori dell'OPAC » 34

f. Il programma di addestramento per gli associati » 34

V. **I problemi aperti** » 35

a. Argomenti di carattere generale » 35

b. La legislazione degli Stati Parte » 36

c. La normativa italiana » 36

d. I problemi connessi con l'import-export » 37

VI. **Attività di rilievo previste nel 2003** » 38

a. La Conferenza di passaggio in rassegna della Convenzione » 38

b. Gli impegni dell'Autorità Nazionale » 38

VII. **Conclusioni** » 40

Allegati » 43

A) Stati Parte della Convenzione sulle armi chimiche » 45

B) Stati che hanno firmato, ma non hanno ancora ratificato la Convenzione » 50

C) Stati che non hanno firmato o ratificato la Convenzione » 51

D) Il Segretariato Tecnico » 52

Premessa

La Convezione di Parigi sulla Proibizione delle Armi Chimiche - assieme al Trattato di non Proliferazione Nucleare, al Trattato sul Bando Totale degli Esperimenti Nucleari ed alla Convenzione per il Bando delle Armi Biologiche – costituisce uno dei principali pilastri su cui ormai si basano la stabilità strategica mondiale ed i criteri per la non proliferazione delle armi di distruzione di massa.

La Convenzione, aperta alla firma a Parigi il 13 gennaio 1993, è entrata in vigore il 29 aprile 1997, 180 giorni dopo il deposito del 65° strumento di ratifica; al 31 dicembre 2002 la Convenzione era stata firmata da 174 Stati e ratificata da 147.

Ratificando la Convenzione, gli Stati Parte si sono impegnati a distruggere tutte le armi chimiche esistenti nei loro territori, a non detenerne, svilupparne o fabbricarne altre ed a non farvi più ricorso per nessun motivo, anche dopo aver subito un attacco con l'impiego di tali armi. Gli Stati Parte si sono altresì impegnati ad accogliere sul loro territorio le ispezioni dell'Organizzazione Internazionale per La Proibizione delle Armi Chimiche (OPAC) de L'Aja, rivolte in primo luogo a verificare la distruzione degli arsenali esistenti e poi ad effettuare periodici controlli nelle industrie chimiche, per impedire che prodotti chimici pericolosi, largamente utilizzati anche per usi civili consentiti, siano impiegati in modo improprio per fare armi chimiche.

La legge di ratifica del 18 novembre 1995, n. 496 - integrata dalla legge 4 aprile 1997, n. 93 - ha identificato nel Ministero degli Affari Esteri l'Autorità Nazionale responsabile di curare i rapporti con l'Organizzazione e gli altri Stati Parte, nonché per sovrintendere e coordinare le complesse misure di applicazione della Convenzione sul territorio nazionale.

La presente relazione annuale, resa ai sensi dell'articolo 6 della legge 4 aprile 1997 n. 93, è pertanto rivolta a presentare al Parlamento lo stato di esecuzione della Convenzione e gli adempimenti effettuati nel corso del 2002.

Roma, 31 marzo 2003

Cons. di Leg. Giovanni IANNUZZI
Capo dell'Ufficio VII

I. La Convenzione di Parigi

a. Precedenti

Le armi chimiche costituiscono una seria minaccia per il genere umano e per l'ambiente, seconda soltanto alle armi nucleari. La Convenzione di Parigi del 1993, entrata in vigore il 29 aprile 1997, ha sancito definitivamente il divieto di utilizzare tali armi in qualsiasi situazione ed ha prescritto la loro completa eliminazione.

Tentativi di proibire l'uso di armi chimiche nei conflitti erano già stati perseguiti in passato con specifici accordi internazionali, senza peraltro conseguire risultati definitivi. In particolare, nel 1907, la "Convenzione de L'Aja", aveva proibito espressamente l'uso di armi tossiche e di armi che potessero provocare sofferenze superflue, non riuscendo tuttavia ad impedire l'impiego massiccio dei gas asfissianti durante la Prima Guerra Mondiale.

Dopo il conflitto, il Protocollo di Ginevra del 1925 aveva cercato di proibire in modo ancora più esplicito l'uso dei gas asfissianti e dei mezzi di guerra biologica, ma ancora una volta non era riuscito a vietare in modo esplicito e definitivo l'uso di armi chimiche di qualsiasi tipo ed in ogni situazione, a causa delle numerose riserve apposte al Protocollo, intese a far salva la possibilità del loro uso in "ritorsione". Conseguentemente, non essendo prevista la rinuncia al loro possesso, le armi chimiche continuarono ad essere detenute da molti Stati, legittimati dal Protocollo stesso a farvi ricorso in caso di ritorsione ove attaccati con tali armi. Ciò nonostante, nel Secondo Conflitto Mondiale nessun contendente aveva poi utilizzato armi chimiche – che ormai comprendevano anche agenti chimici di seconda generazione, molto più potenti di quelli utilizzati nella Prima Guerra Mondiale – forse per timore di maggiori ritorsioni.

Per ottenere il bando definitivo delle armi chimiche sarebbe stato necessario attendere l'esito dei negoziati di Ginevra nell'ambito della Conferenza di Disarmo. Alla fine del 1992, infatti, veniva approvato l'attuale testo della Convenzione, con cui si vieta definitivamente lo sviluppo, la detenzione e l'impiego delle armi chimiche in qualsiasi situazione, anche per rispondere ad un'aggressione con armi dello stesso tipo.

La Convenzione, resa possibile anche dalla distensione intervenuta nei rapporti Est-Ovest e dal clima conseguentemente creatosi in tutte le sedi internazionali a partire dalla seconda metà degli anni ottanta, ha introdotto un salto di qualità negli accordi di disarmo. Per la prima volta, infatti, è stata

bandita universalmente un'intera categoria di armi di distruzione di massa, introducendo allo stesso tempo un accurato meccanismo di verifiche.

La Convenzione ha, quindi, introdotto un complesso sistema di dichiarazioni e di verifiche, che rappresenta una novità nei trattati di disarmo e non proliferazione relativi alle armi di distruzione di massa. Gli obblighi della Convenzione, assai restrittivi per gli Stati Parte ed in particolare per l'industria chimica, sono intesi ad assicurare la distruzione delle armi chimiche esistenti entro tempi determinati ed evitare che la produzione industriale possa rifornire nuovamente gli arsenali militari di altre armi chimiche.

Al fine di garantire una severa ed integrale applicazione degli obblighi previsti dalla Convenzione essa prevede alcuni strumenti e misure tra cui le ispezioni dell'Organizzazione, i limiti posti al trasferimento di alcuni prodotti chimici, la creazione di strutture nazionali che rispondano direttamente ai rispettivi governi sul rispetto delle regole e delle limitazioni imposte dalla Convenzione, l'obbligo di adozione di un'apposita legislazione che comprenda la criminalizzazione delle violazioni e le ispezioni su sfida la cui ingerenza non incontra il limite dell'"interesse nazionale".

b. La situazione delle ratifiche

La Convenzione, aperta alla firma a Parigi il 13 gennaio 1993 dopo l'approvazione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, prima della sua entrata in vigore avvenuta il 29 aprile del 1997, aveva raccolto rapidamente la firma di 174 Paesi. Entrata in vigore 180 giorni dopo aver raggiunto il numero legale di 65 ratifiche, alla data del 31 dicembre 2002 è stata ratificata complessivamente da 147 Paesi, tra cui Stati Uniti, Cina, Russia e tutti gli Stati dell'Unione Europea (Allegato A).

L'Italia ha ratificato la Convenzione con legge 18 novembre 1995, n.496, integrata dalla legge 4 aprile 1997, n.93.

Tra i Paesi che prima dell'entrata in vigore della Convenzione avevano depositato alle Nazioni Unite la loro firma, 27 di essi (tra cui Afganistan, Cambogia, Congo ed Israele) al 31 dicembre 2002 non l'avevano ancora ratificata (Allegato B).

Altri 19 Paesi (tra cui Egitto, Iraq, Libano, Libia, Siria e Corea del Nord) (Allegato C), ad oggi non hanno ancora aderito alla Convenzione. Un loro ingresso è sempre possibile attraverso la richiesta di accesso diretto e senza la firma preliminare.

La Libia nel corso del 2001 aveva manifestato l'intenzione di aderire alla Convenzione non appena terminate le procedure costituzionali interne. L'eventuale ratifica di Tripoli, che implicherebbe tra l'altro la distruzione degli eventuali arsenali di armi chimiche e la disponibilità a subire apposite verifiche

internazionali, potrebbe costituire un passo importante verso un miglioramento dei suoi rapporti con la Comunità internazionale.

L'universalità della Convenzione, vivamente auspicata e perseguita da tutti i Paesi Parte, è raggiungibile esclusivamente attraverso la ratifica dei 46 Paesi che alla fine del 2002 non avevano ancora ratificato. Il raggiungimento dell'universalità permetterebbe di conseguire la completa eliminazione di questa categoria di armi di distruzione di massa a beneficio della sicurezza mondiale ed a salvaguardia del genere umano e dell'ambiente.

c. Gli scopi della Convenzione

La Convenzione proibisce qualsiasi attività rivolta allo sviluppo, produzione, acquisizione, detenzione, conservazione, trasferimento ed uso di armi chimiche e dei materiali ad esse collegati da parte di chiunque; a tal fine introduce uno specifico sistema di verifiche sotto controllo internazionale che, oltre alla distruzione delle armi chimiche esistenti negli Stati Parte, si prefigge di controllare la produzione e l'impiego di sostanze chimiche di largo consumo civile, che potrebbero essere utilizzate anche per produrre armi chimiche.

In particolare, gli Stati Parte, si sono impegnati a non effettuare preparativi militari per realizzare armi chimiche ed a non incoraggiare altri Paesi ad intraprendere attività proibite dalla Convenzione; essi hanno inoltre rinunciato ad impiegare come strumento di guerra i gas lacrimogeni, autorizzati esclusivamente per il controllo dell'ordine pubblico interno.

Tra le misure da adottare, gli Stati Parte si sono impegnati ad introdurre nel proprio ordinamento un adeguato regime sanzionatorio, rivolto anche a scoraggiare i propri cittadini dal compiere, sul territorio nazionale o all'estero, attività in contrasto con gli obblighi della Convenzione.

Il sistema di controllo internazionale instaurato dalla Convenzione si avvale di dichiarazioni e di ispezioni; le prime, rese periodicamente dagli Stati Parte all'OPAC, si riferiscono ad attività civili e militari condotte nel proprio territorio e rilevanti ai fini della Convenzione. In particolare, devono essere dichiarate all'OPAC tutte le attività industriali che comportino produzione o lavorazione di determinati composti chimici che potrebbero essere impiegati direttamente come armi chimiche oppure come precursori delle stesse; gli Stati Parte sono altresì tenuti ad effettuare la distruzione di eventuali armi chimiche possedute anteriormente all'entrata in vigore della Convenzione stessa.

Il sistema di verifica internazionale comprende visite ispettive "di routine" negli Stati Parte, da effettuarsi con breve preavviso, da parte degli ispettori dell'Organizzazione. Tali visite sono volte ad accertare la veridicità e

l'esattezza di quanto dichiarato dallo Stato Parte ispezionato. L'Organizzazione può anche effettuare, su richiesta di un altro Stato Parte, ispezioni "su sfida", volte a verificare, tanto in impianti civili o in installazioni militari, eventuali violazioni degli obblighi della Convenzione. Ovviamente, rientrano in questo tipo di verifica anche le ispezioni rivolte ad accertare l'uso presunto di armi chimiche.

d. La Convenzione nelle aree di crisi

L'*Africa* resta ancora una delle regioni con il minor numero di ratifiche; infatti, solo 35 Stati su 53 hanno ratificato la Convenzione. Il motivo delle assenze, ancora purtroppo numerose, va probabilmente ricercato esclusivamente nella complessità degli adempimenti previsti dalla Convenzione e nella ridotta consistenza dell'industria chimica africana.

In *Medio Oriente,* non hanno ancora ratificato Iraq, Egitto, Libia, Siria e Libano, che probabilmente hanno concordato di mantenere una capacità di "ricatto", almeno politico, nei riguardi di Israele, ritenuto detentore di armi di distruzione di massa. Da parte sua, Israele ha firmato la Convenzione il 13 gennaio 1993, ma non l'ha ancora ratificata in quanto si considera minacciato dagli altri paesi dell'area. L'accesso alla Convenzione di tutti i Paesi della regione, verso i quali l'Italia non ha mancato di esercitare ripetutamente pressioni politiche e diplomatiche, rappresenterebbe un sostanziale contributo alla riduzione delle forti tensioni esistenti nell'area ed allontanerebbe il rischio che tali paesi possano fare ricorso a questo tipo di armi, come per altro è già avvenuto durante il conflitto Iran-Iraq, con un rilevante numero di vittime. L'attesa decisione libica di aderire alla Convenzione. si auspica possa indurre altri Paesi dell'area a seguirne l'esempio uscendo così dal circolo vizioso dei reciproci condizionamenti che attualmente ostacola l'adesione di questi Paesi a questo e ad altri strumenti di disarmo e non proliferazione.

Nei *Balcani*, la ratifica della Repubblica Federale di Yugoslavia, avvenuta nel 2000, ha completato il quadro delle adesioni nell'area. Stanno tuttavia lentamente emergendo, nelle dichiarazioni di alcuni Stati Parte, presenze passate di impianti per la produzione di armi chimiche o di arsenali di armi chimiche, che dovranno essere smantellati sotto controllo internazionale.

In *Estremo Oriente* la Corea del Nord, Paese che si ritiene disponga di un ingente arsenale di armi chimiche, non ha ancora ratificato la Convenzione. Si auspica che nel contesto del dialogo politico e diplomatico si possa promuovere la rinuncia alle armi di distruzione di massa e la ratifica della Convenzione per la proibizione delle armi chimiche anche da parte di tale paese.

II. L'Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche (OPAC)

a. Strutture e compiti

L'Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche (OPAC), istituita a L'Aja nel maggio del 1997 subito dopo l'entrata in vigore della Convenzione, è composta di tre Organi Principali (la Conferenza degli Stati Parte, il Consiglio Esecutivo ed il Segretariato Tecnico) e di alcuni Organi Sussidiari (il Comitato Politico, il Comitato per la Confidenzialità, il Comitato Scientifico ed il Comitato Consultivo per le Questioni Amministrative).

Già a partire dal gennaio 1993, prima dell'entrata in vigore della Convenzione e dell'istituzione dell'OPAC, gli Stati firmatari avevano costituito a L'Aja una Commissione Preparatoria ed un Segretariato Tecnico Provvisorio, incaricati di predisporre le misure di attuazione e risolvere i problemi procedurali, non affrontati a Ginevra durante i lavori della Conferenza del Disarmo, in sede di messa a punto della Convenzione.

La ***Conferenza degli Stati Parte***, organo principale dell'OPAC, è responsabile di dare attuazione alla Convenzione. La Conferenza, cui partecipano i Rappresentanti di tutti gli Stati Parte, si riunisce a L'Aja normalmente una volta l'anno. La prima e la seconda sessione hanno avuto luogo nel 1997, la terza e la quarta rispettivamente nel novembre 1998 e giugno-luglio 1999; la quinta dal 15 al 19 maggio 2000, la sesta dal 14 al 18 maggio 2001 e la settima dal 7 all'11 ottobre 2002. Normalmente, alla Conferenza partecipano i Rappresentanti degli Stati Parte, accreditati presso l'OPAC ed i Rappresentanti delle Autorità Nazionali, deputati a porre in atto le misure di attuazione della Convenzione sul territorio nazionale.

La Conferenza normalmente riceve il rapporto periodico del Direttore Generale dell'OPAC sull'attività svolta dal Segretariato nell'anno precedente, sullo stato delle dichiarazioni degli Stati Parte e sulle misure di verifica. La Conferenza, inoltre, riceve il rapporto periodico sull'attività del Consiglio Esecutivo, approva i programmi ed il bilancio annuale dell'Organizzazione, valuta e decide sulle raccomandazioni e sulle proposte del Consiglio Esecutivo ed avvia iniziative volte a dare sempre più estesa attuazione alla Convenzione.

Il ***Consiglio Esecutivo***, organo di governo dell'Organizzazione, è composto da 41 Rappresentanti degli Stati Membri, eletti a rotazione in seno ai cinque gruppi regionali che ricalcano quelli delle Nazioni Unite (Asia, Africa, Europa Orientale, America Latina e Caraibica, e Gruppo dei Paesi Occidentali - che comprende i Paesi dell'Unione Europea, Stati Uniti, Canada e Australia).

L'Italia fa parte del Consiglio Esecutivo fin dalla prima sessione ed è stata riconfermata per altri due anni dalla 7^ Conferenza degli Stati Parte.

Il Consiglio Esecutivo è la sede principale delle consultazioni tra gli Stati che sono designati a farne parte e prende le decisioni operative; in particolare, supervisiona le attività del Segretariato Tecnico, prende atto del risultato delle ispezioni, valuta le eventuali richieste di ispezioni "su sfida" presentate da uno Stato Parte e predispone le raccomandazioni da sottoporre all'approvazione della Conferenza.

Il ***Segretariato Tecnico,*** responsabile di dare concreta attuazione agli aspetti operativi della Convenzione, è incaricato in particolare di gestire il complesso sistema di verifica che si basa sulle dichiarazioni periodiche degli Stati Parte - che riportano la situazione nazionale - e che si articola su ispezioni "di routine" agli impianti militari e civili dichiarati, e "su sfida", che possono essere richieste per verificare ambiguità o supposte inadempienze agli obblighi fondamentali della Convenzione.

Le modalità di attuazione dei vari tipi di ispezioni sono sensibilmente diverse. Per esempio, il tempo di preavviso delle ispezioni di "routine" è di 48-72 ore, mentre quello delle ispezioni "su sfida" si riduce a 12 ore. Tenuto conto del loro carattere eccezionale, le ispezioni su sfida possono anche richiedere una preventiva attività negoziale nel Consiglio Esecutivo, che, convocato in sessione straordinaria e urgente, può fermare l'ispezione con un voto a maggioranza qualificata (tre quarti) dei propri membri.

L'organico del Segretariato Tecnico al 31 dicembre 2002 era composto di 507 persone, tra cui circa 200 ispettori; nel 2002 sono rimasti vacanti 33 posti che probabilmente non saranno ricoperti l'anno successivo a causa di una riduzione di bilancio (vedasi Allegato D). Gli italiani attualmente presenti nell'Organizzazione sono cinque, due dei quali sono ispettori.

Il Direttore Generale dell'Organizzazione, Josè M. Bustani, eletto nel 1997 per un mandato quadriennale, rinnovato nel 2001, nel corso del 2002 è stato rimosso dall'incarico dalla stessa Conferenza degli Stati Parte convocata in sessione speciale in aprile. Nel luglio dello stesso anno è stato nominato Direttore Generale l'argentino Rogelio Pfirter.

Gli **Organi Sussidiari,** creati per assistere l'Organizzazione, sono principalmente:

- il ***Comitato Politico***, composto dai Presidenti della Conferenza, del Consiglio Esecutivo, dei Gruppi Regionali e dallo stesso Direttore Generale, coordina le consultazioni informali intersessionali tra le delegazioni degli Stati Parte, per l'esame di tematiche non ancora risolte; i pareri che emergono in tali consultazioni sono sottoposti all'approvazione del Consiglio Esecutivo oppure in altri fori istituzionali;

- il ***Comitato per la Confidenzialità***, formato da 20 esperti degli Stati Parte per problemi legali e di sicurezza delle informazioni, ha il compito di analizzare eventuali casi di violazione della riservatezza dei dati da parte dei membri dell'Organizzazione, anche al fine di identificare responsabilità penali o finanziarie; il Comitato si riunisce periodicamente e ogniqualvolta necessario;

- il ***Comitato Scientifico***, formato da 20 esperti degli Stati Parte selezionati tra personalità illustri nel campo scientifico in settori di particolare interesse per l'Organizzazione, è convocato almeno una volta l'anno in seduta plenaria e, quando necessario, in gruppi di lavoro. Normalmente, il Comitato esprime pareri o raccomandazioni per il Direttore Generale dell'Organizzazione su questioni tecniche o scientifiche di particolare rilievo;

- il ***Comitato Consultivo per le questioni amministrative e finanziarie***, è formato da esperti degli Stati Parte, incaricati di esprimere pareri su problemi amministrativi e di bilancio.

Tali *organi sussidiari*, composti normalmente da rappresentanti degli Stati Parte, si riuniscono a L'Aja nella sede dell'OPAC con la frequenza necessaria per assolvere alle proprie funzioni.

L'attività svolta in seno all'Organizzazione, oltre alle riunioni periodiche della Conferenza, del Consiglio Esecutivo e degli Organi Sussidiari, si articola in:

- riunioni informali tra Segretariato e delegazioni degli Stati Parte presenti a L'Aja, volte a mettere a punto proposte da presentare all'approvazione degli organi formali;
- convocazioni urgenti del Consiglio Esecutivo per esaminare questioni di rilievo, tra cui eventuali ispezioni "su sfida".

b. Attività ispettive

La Convenzione attribuisce all'Organizzazione la facoltà di effettuare accertamenti di vario tipo, per verificare che gli Stati Parte rispettino i prescritti obblighi, ed in particolare che distruggano tutte le armi chimiche in loro possesso e non ne producano di nuove.

1) Le ispezioni "di routine"

Le ispezioni di routine dell'OPAC possono essere destinate a verificare – eventualmente anche con una presenza continua degli ispettori negli impianti - l'attività di distruzione delle armi chimiche esistenti, nonché la situazione dei magazzini in cui le stesse armi sono conservate in attesa della distruzione.

L'attività ispettiva di routine comprende anche visite nelle industrie che producono alcune sostanze chimiche, indicate nella Convenzione stessa, che normalmente hanno un largo uso civile, ma che potenzialmente sono impiegabili anche per produrre armi chimiche.

Tali ispezioni internazionali sono preannunciate con 48-72 ore di anticipo sull'arrivo degli ispettori internazionali al punto di ingresso (POE) nel territorio nazionale, che solitamente coincide con un aeroporto in prossimità delle località da ispezionare.

In caso di ispezioni a impianti industriali, l'Autorità Nazionale e l'impianto da ispezionare dispongono mediamente di due giorni lavorativi per le necessarie predisposizioni organizzative, prima dell'arrivo degli ispettori.

La squadra ispettiva è normalmente composta di 3-6 ispettori del Segretariato Tecnico dell'Organizzazione; essi sono sempre tecnici di alta professionalità, con una specifica preparazione sull'attività che si accingono a ispezionare.

Il nucleo di scorta dell'Autorità Nazionale, formato da 4-5 persone, riceve gli ispettori al punto di ingresso (POE), li accompagna durante tutta l'ispezione, normalmente della durata di 5-6 giorni, verificando la corretta applicazione delle procedure ispettive ed assicurando che il personale dell'azienda ispezionata non violi gli obblighi della Convenzione e della legislazione nazionale in materia.

Al termine dell'attività, gli ispettori presentano all'Autorità Nazionale un "Rapporto Preliminare" sull'ispezione e, qualora previsto, forniscono elementi da inserire in un eventuale "Accordo d'impianto", documento destinato a regolare le successive ispezioni nello stesso impianto ed a facilitare le relative misure organizzative.

Entrambi i documenti, elaborati sul posto in via preliminare, sono poi redatti in via definitiva dal Segretariato Tecnico dell'Organizzazione e, dopo l'approvazione del Direttore Generale, entrano a far parte della documentazione finale relativa all'ispezione dell'impianto ispezionato e sono trasmessi all'Autorità Nazionale dello Stato Parte interessato.

Fino ad oggi l'Organizzazione ha effettuato ispezioni saltuarie negli impianti chimici civili e nelle infrastrutture militari in cui sono immagazzinate

le armi chimiche da destinare alla distruzione, che deve avvenire sempre sotto il controllo internazionale.

L'Organizzazione esercita, invece, un controllo ispettivo continuo (24 ore su 24) in tutti gli impianti in cui è in atto la distruzione di armi chimiche.

2) Le ispezioni su sfida

La Convenzione attribuisce all'Organizzazione la facoltà di effettuare ispezioni "su sfida", per accertare presunte violazioni degli obblighi previsti dalla Convenzione. Richieste in tal senso, provenienti da uno Stato Parte in possesso di fondati sospetti su attività illecite condotte in un altro Stato Parte, devono essere presentate all'Organizzazione. Quest'ultima - qualora le ritenga fondate – può inviare gli ispettori con un brevissimo preavviso non inferiore comunque alle 12 ore.

L'Organizzazione, pur non avendo ancora ricevuto richieste di ispezioni su sfida ha tuttavia già organizzato esercitazioni di simulazione al fine di approntare le relative procedure.

Qualora il Paese sospettato non abbia ancora aderito alla Convenzione, l'Organizzazione non può effettuare ispezioni, ma può mettere le sue risorse a disposizione del Segretario Generale delle Nazioni Unite, che può disporre i necessari accertamenti.

3) Le investigazioni sull'uso presunto di armi chimiche

Rientrano in questo tipo di ispezioni eventuali accertamenti effettuati dall'Organizzazione su richiesta di uno Stato Parte, quando questi ritiene che un altro Stato Parte abbia impiegato armi chimiche al di fuori o all'interno del proprio territorio.

Ad oggi, nessuno stato parte ha richiesto all'Organizzazione questo tipo di investigazioni ma, come nel caso delle ispezioni su sfida, sono state effettuate esercitazioni di simulazione per predisporre il personale e le procedure.

c. Misure di assistenza e protezione

La Convenzione, in base all'Articolo X, consente agli Stati Parte di sviluppare programmi nazionali di protezione e di difesa da armi chimiche, con eventuale supporto dell'Organizzazione.

Nel caso di impiego di armi chimiche, l'Organizzazione può essere chiamata a fornire supporto tecnico ed a coordinare le misure di assistenza nei casi di attacco, nonché a fornire mezzi di protezione, decontaminazione ed assistenza sanitaria quando necessari.

Gli Stati Parte sono pertanto tenuti a mettere a disposizione dell'Organizzazione le necessarie risorse tecniche, e ad assicurare tra loro un costante scambio di informazioni per scopi di protezione. Poiché i programmi nazionali di protezione e difesa potrebbero essere facilmente scambiati per programmi di sviluppo di armi chimiche vietati dalla Convenzione, gli Stati Parte sono tenuti a presentare annualmente dichiarazioni sullo stato di tutti i programmi di protezione, anche al fine di aumentare la trasparenza e di evitare eventuali sospetti.

Nei casi di impiego presunto di armi chimiche, è richiesto all'Organizzazione di coordinare gli interventi di assistenza, mentre è richiesto agli Stati Parte di fornire i necessari mezzi di intervento. A tal fine la Convenzione richiede a tutti gli Stati Parte di contribuire con propri finanziamenti ad un fondo di assistenza, oppure di impegnarsi formalmente ad assicurare, quando necessario, un adeguato supporto di personale sanitario oppure di altri mezzi di protezione e di cura.

d. Promozione dello sviluppo economico e tecnologico

La Convenzione si prefigge anche di promuovere lo sviluppo economico e tecnologico nel settore della chimica ed a tal fine l'Articolo XI incentiva il libero scambio tra gli Stati Parte di prodotti chimici e di informazioni su applicazioni pacifiche della chimica. Gli Stati Parte sono pertanto tenuti ad evitare restrizioni e controlli alle esportazioni, che impediscano lo scambio tra essi di prodotti chimici a fini pacifici e sono invitati a contribuire allo sviluppo industriale degli altri Stati Parte in tale settore. Secondo la Convenzione, le leggi nazionali devono recepire tali esigenze ed essere compatibili con tali obiettivi, annullando eventuali barriere al trasferimento tra Stati Parte di prodotti chimici e di tecnologie per scopi non proibiti dalla Convenzione.

Al contrario la Convenzione vieta le esportazioni di alcuni prodotti chimici, anche di largo consumo, verso Stati non Parte, per prevenire la proliferazione delle armi chimiche. Gli Stati che non hanno ratificato la Convenzione, infatti, non hanno divieti di fabbricare armi chimiche e, pertanto, offrono minori garanzie che i prodotti chimici forniti siano utilizzati esclusivamente per fini pacifici. A tal fine gli Stati Membri sono tenuti ad adottare adeguati strumenti di controllo e messa in atto.

e. Le legislazioni di attuazione della Convenzione

La Convenzione attribuisce grande importanza alle misure atte a prevenire ogni violazione e, di conseguenza, chiede agli Stati Parte di emanare specifiche legislazioni nazionali, atte ad individuare con chiarezza e a sancire severamente le attività non consentite ai propri cittadini, e di designare un'Autorità Nazionale responsabile dell'applicazione delle misure d'attuazione sul territorio.

Secondo la Convenzione, l'Autorità Nazionale, è tenuta a svolgere il ruolo principale nel sistema di raccolta e verifica delle dichiarazioni e nel meccanismo delle ispezioni nello Stato Parte. Essa deve anche svolgere un'indispensabile azione di coordinamento a livello nazionale, e di interfaccia con l'Organizzazione Internazionale e con altri Stati Parte.

III. Le misure di attuazione della convenzione nel 2002

a. Attività internazionale nel corso del 2002

Il 29 aprile 2002 l'Organizzazione ha celebrato il quinto anniversario dall'entrata in vigore della Convenzione e, sebbene i problemi non siano mancati, il bilancio complessivo può essere considerato ampiamente positivo per numero di ratifiche, di impianti dichiarati e di ispezioni effettuate, nonché per quantitativi di armi chimiche distrutte.

La prima parte del 2002 è stata contrassegnata da episodi che hanno determinato una forte turbolenza nell'Organizzazione, che ha ripreso piena funzionalità solo nella seconda parte dell'anno. Tra gli argomenti sui quali si è maggiormente concentrato il lavoro dell'Organizzazione, si possono ricordare la crisi finanziaria, affrontata nei primi mesi del 2002 con severe misure di austerità, la rimozione dall'incarico del Direttore Generale José Bustani, i ritardi e le incertezze del programma di distruzione delle armi chimiche della Russia e degli Stati Uniti, la preparazione della Prima Conferenza di Passaggio in Rassegna della Convenzione del 2003, la valutazione degli scenari derivanti dagli episodi di terrorismo dell'11 settembre 2001, il bilancio dell'Organizzazione per il 2003 e l'universalità della Convenzione:

- *il bilancio dell'Organizzazione per il 2002:* il bilancio per il 2002, approvato alla fine del 2001 dalla VI Conferenza degli Stati Parte, anche questa volta si è presto rivelato insufficiente ad assicurare il regolare svolgimento delle attività programmate. Le cause principali dell'inadeguatezza del bilancio sono state l'aumento dei costi legati alle retribuzioni ed alle attività ispettive e degli impegni di spesa complessivi già approvati, ed i ritardi nel versamento delle quote annuali di alcuni Stati Parte. Permangono inoltre sensibili ritardi nei rimborsi per le spese sostenute dall'Organizzazione per effettuare le ispezioni ai depositi ed agli impianti di distruzione delle armi chimiche (non inseriti nel bilancio annuale, ma posti a carico degli Stati possessori delle armi ispezionate).

Il bilancio per il 2002 prevedeva 61,9 milioni di Euro, con una reale disponibilità di cassa di 58 milioni di Euro. Per un regolare svolgimento delle attività programmate il bilancio avrebbe richiesto 64,1 milioni di Euro. Mancavano quindi 6,1 milioni di Euro per dare esecuzione a programmi ben definiti e con spese in larga parte non riducibili, se non rinunciando ad altri programmi di rilievo.

Tra le cause principali della crisi di bilancio: la crescita zero imposta da tre anni, dovuta alla necessità di alcuni Stati Parte di non superare le assegnazioni disponibili e di non aumentare il bilancio anche a fronte di aumenti di spesa non contenibili, la sopravvalutazione delle entrate derivanti dalla

restituzione delle somme arretrate e dei rimborsi per le ispezioni effettuate alle armi chimiche in base agli Articoli IV e V della Convenzione, l'aumento dei costi fissi, di quelli per le retribuzioni del personale e per le ispezioni. Per sopperire alla crisi finanziaria il Segretariato, anche nel 2002, ha dovuto adottare misure di austerità in tutti i settori, tagliando l'attività ispettiva e molte altre attività già programmate, come seminari, corsi di addestramento, visite, riunioni, concorsi per l'assunzione di personale ecc..

Le attività sono riprese regolarmente solo nella seconda parte del 2002, anche a seguito di integrazioni finanziarie degli Stati Parte. In alcuni casi essi hanno provveduto a versare le quote arretrate ed in altri - come per l'Italia - hanno contribuito con un'integrazione al bilancio annuale in settori di loro preminente interesse come le ispezioni o il supporto all'attività di cooperazione internazionale;

- *la rimozione dall'incarico del Direttore Generale*; le forti tensioni interne determinate anche dalla situazione finanziaria e la diffusa percezione di un'inadeguata gestione manageriale del Direttore Generale Josè Bustani già sorte alla fine del 2001, hanno portato nel 2002 alla sua rimozione. Dopo due mesi di lunghi dibattiti in Consiglio Esecutivo e nelle riunioni intersessionali, determinati dalla mozione di sfiducia per il Direttore Generale presentata dagli Stati Uniti, che lo avevano accusato di un'inadeguata gestione amministrativa, di poca trasparenza e di grande irresponsabilità, la Conferenza degli Stati Parte, convocata in sessione speciale, il 21 aprile 2002 votava la rimozione immediata di Bustani con una maggioranza dell'87%. In una successiva sessione speciale, convocata il 25 luglio 2002, la Conferenza degli Stati Parte, accoglieva la proposta del Consiglio Esecutivo attribuendo, per acclamazione, l'incarico di Direttore Generale all'argentino Rogelio Pfirter;

- *gli sviluppi intervenuti nei programmi della Russia per la distruzione delle armi chimiche*; la Federazione Russa è tenuta a distruggere le 40.000 tonnellate di armi chimiche dichiarate all'entrata in vigore della Convenzione. Tuttavia, anche a causa della crisi economica interna, Mosca non ha ancora costruito il necessario dispositivo industriale ed ha, conseguentemente, chiesto un rinvio delle scadenze di altri cinque anni fino al 2012. Oltre a questa richiesta Mosca ha sollecitato cospicue donazioni degli altri Stati Parte per integrare le insufficienti risorse del proprio bilancio. Il primo impianto di distruzione, realizzato a Gorny con consistenti aiuti della Germania, è entrato in funzione solo alla fine di dicembre 2002 e dovrà distruggere a ritmo serrato le prime 400 tonnellate di armi chimiche entro la scadenza del 29 aprile 2003, come previsto dall'iniziale Programma della Federazione Russa, che ha già accumulato un ritardo di due anni sulle scadenze previste dalla Convenzione. La Russia ha poi chiesto consistenti aiuti, in particolare ai Paesi del G8 che hanno lanciato il Programma contro la diffusione delle armi e dei materiali di distruzione di massa denominato "Global Partnership" per costruire

altri impianti di distruzione a Kambarka, Schuch'ye, Pochep, Maradikovsky e Leonidowka;

- *il prevedibile ritardo degli Stati Uniti nel programma di distruzione delle armi chimiche;* gli Stati Uniti sono tenuti a distruggere entro il 2007 le loro 35.000 tonnellate di armi chimiche. Gli USA hanno già distrutto il 20% dell'intero stock, ma nel corso del 2002 si sono verificati degli incidenti che hanno determinato la chiusura temporanea di alcuni impianti per apportarvi alcune modifiche. Per tali motivi Washington ha preannunciato che molto probabilmente non sarà in grado di rispettare la scadenza del 2007 e che, prima del 2006, potrebbe chiedere una proroga fino al 2012;

- *la valutazione degli scenari derivanti dall'attacco terroristico dell'11 settembre negli Stati Uniti*; tali episodi hanno messo in evidenza i rischi di azioni terroristiche condotte con armi di distruzione di massa. L'Organizzazione ha subito avviato consultazioni sul ruolo e sul tipo di risposta da dare per prevenire il terrorismo internazionale, concentrandosi sui compiti di assistenza e protezione che essa potrebbe fornire nel caso di uso o di minaccia di uso delle armi chimiche in uno Stato Parte. In tal senso il Segretariato ha preparato un'analisi delle misure nazionali esistenti, del personale e dei materiali che potrebbero essere messi a disposizione da alcuni Stati Parte e delle capacità proprie. Il Segretariato potrebbe fornire il contributo derivante dall'esperienza degli ispettori, in particolare per identificare le sostanze tossiche o per suggerire miglioramenti dei sistemi di sicurezza dei siti militari contenenti armi chimiche e miglioramenti delle misure di protezione degli impianti industriali contenenti sostanze tossiche. In caso di specifica richiesta di uno Stato Parte, inoltre, l'Organizzazione ha previsto la possibilità di fare intervenire mezzi e personale eventualmente messi a sua disposizione da Stati Parte; in particolare L'Organizzazione ha previsto di utilizzare personale sanitario degli Stati Parte, particolarmente qualificato nel settore delle armi chimiche, che potrebbe essere inviato sul posto per indicare alle autorità locali le idonee misure sanitarie e di decontaminazione;

- *la preparazione della Conferenza di passaggio in rassegna della Convenzione*; nel 2002 il Segretariato Tecnico e speciali gruppi di lavoro degli Stati Parte hanno svolto un'intensa attività per preparare la Conferenza, che si terrà a L'Aja dal 28 aprile al 9 maggio 2003; saranno presi in esame in via prioritaria, il quadro generale dell'attuazione della Convenzione, l'universalità, la distruzione delle armi chimiche, le misure di non proliferazione e di verifica, l'assistenza e la protezione contro le armi chimiche ed il sistema di lavoro dell'Organizzazione. Il Segretariato preparerà un documento su ciascun argomento ed i gruppi di lavoro e gli stati Parte proporranno alla Conferenza analisi e raccomandazioni;

- *il bilancio dell'Organizzazione per il 2003;*

il bilancio dell'Organizzazione per il 2003, approvato dalla Conferenza degli Stati Parte alla fine del 2002, ammonta a 68.562.966 Euro, con una reale disponibilità di cassa di 64.026.741 Euro ed un aumento nominale del 9,9% rispetto al bilancio del 2002. Gli Stati Parte, dopo ampio e prolungato dibattito, hanno concesso sensibili incrementi al bilancio delle attività ispettive e della cooperazione internazionale;

- *l'universalità della Convenzione*: è uno dei compiti prioritari che l'Organizzazione ha attribuito agli Stati Parte specie in Africa, Medio Oriente, Estremo Oriente e Sud Pacifico, ove gli Stati non Parte sono ancora numerosi; a tal fine gli Stati Parte dovranno svolgere azioni rivolte a conseguire la loro adesione, anche per evitare la proliferazione delle armi chimiche e impedire il ricorso alle stesse da parte di terroristi.

1) La Conferenza degli Stati Parte

La VII Conferenza annuale degli Stati Parte si è svolta a L'Aja dal 7 all'11 ottobre 2002; vi hanno partecipato circa 500 delegati in rappresentanza di 109 Stati Parte, di due Stati firmatari (Israele e Tailandia), di tre Stati non Firmatari (Andorra, Iraq e Libia), di cinque Organizzazioni Internazionali e sei Organizzazioni non Governative.

La Conferenza ha adottato poche decisioni importanti, anche a causa della paralisi crescente del Consiglio Esecutivo, che ha presentato poche raccomandazioni. La Conferenza è stata largamente impegnata nell'approvazione del bilancio per il 2003. Molti argomenti importanti e necessari per dirimere dubbi di applicazione della Convenzione, sono stati rimandati ad ulteriori analisi ed approfondimenti del Consiglio Esecutivo oppure sono stati rinviati all'esame della prossima sessione.

a) Le misure di attuazione della Convenzione

La Conferenza ha approvato due importanti misure di attuazione:

- le direttive per le dichiarazioni sui dati aggregati nazionali (AND, Aggregate National Data) per i prodotti di "tabella 2" relative all'attività di produzione, di processo, di consumo e di import-export e per i prodotti di "tabella 3" relativamente all'import-export;
- le procedure per l'aggiornamento delle liste degli strumenti utilizzati durante le ispezioni.

b) Il programma della Russia per la distruzione delle armi chimiche

Uno dei temi più importanti trattati dalla Conferenza è stato quello della richiesta della Federazione Russa di un'ulteriore proroga delle principali scadenze relative alla distruzione del suo munizionamento. Il nuovo programma prevede di distruggere l'1% entro il 29 aprile del 2003, il 20% entro il 29 aprile del 2007, il 40% entro il 29 aprile del 2009 ed il 100% entro il 29 aprile del 2012; la Conferenza ha incaricato il Consiglio Esecutivo di stabilire la data di scadenza per la proroga dell'1%, mentre intende decidere la data di scadenza per il 20% alla prossima sessione durante la quale si valuterà anche la richiesta di proroga per la scadenza del 45% e del 100%. La Federazione Russa ha comunque posto in rilevo la necessità di consistenti aiuti dei paesi donatori per realizzare gli impianti di distruzione.

c) Il bilancio dell'Organizzazione per il 2003

Per il 2003 la Conferenza ha approvato il bilancio di 68.562.966 Euro, di cui il 5,1 % (3.240.925 Euro) a carico dell'Italia. I contributi nazionali sono calcolati secondo la scala contributiva delle Nazioni Unite, adattata in funzione delle differenze nella partecipazione degli Stati Parte.

d) Decisioni di rilievo su altri argomenti

La Conferenza, a seguito di una raccomandazione del Consiglio Esecutivo, ha preso atto che, dall'entrata in vigore della Convenzione fino al 20 settembre 2002, l'Organizzazione:

- ha effettuato 1251 ispezioni in 541 siti di 51 Stati Parte e di uno Stato non Parte di cui 785 a siti o impianti militari e 466 in impianti industriali;
- ha assistito alla distruzione di 6.872 tonnellate di aggressivi chimici su un totale dichiarato di 69.863 tonnellate ed alla distruzione di 1.869.800 munizioni o contenitori su 8,6 milioni di pezzi dichiarati. Per quanto riguarda i 62 impianti dichiarati da Stati Parte che all'entrata in vigore della Convenzione erano impiegati per la produzione delle armi chimiche, l'Organizzazione aveva certificato la distruzione di 28 impianti, la conversione per scopi civili consentiti di nove, mentre 13 sono ancora in attesa di distruzione ed altri 12 sono in attesa di essere autorizzati alla conversione per usi civili.

2) Il Consiglio Esecutivo

Nel corso del 2002 il Consiglio Esecutivo si è riunito a L'Aja quattro volte in sessione ordinaria e numerose altre volte in sessione informale per l'esame di argomenti di particolare urgenza.

Tra una sessione e l'altra si sono riuniti con frequenza gruppi di lavoro formati da rappresentanti degli Stati Parte per prendere in esame problemi tecnici ancora non risolti, da sottoporre all'approvazione del Consiglio.

- Durante la ***XXVIII sessione ordinaria*** del Consiglio Esecutivo tenutasi dal 19 al 22 marzo, i temi dominanti sono stati quelli del bilancio dell'Organizzazione e della mozione degli Stati Uniti contro il Direttore Generale Bustani. Il Consiglio in prima istanza non ha approvato la mozione di sfiducia; gli Stati Uniti hanno quindi fatto ricorso alla facoltà prevista dalla Convenzione di chiedere la convocazione di una Conferenza speciale degli Stati Parte che decretava l'allontanamento del Direttore Generale.

- Durante la ***XXIX sessione ordinaria*** tenutasi dal 25 al 28 giugno, il Consiglio Esecutivo, occupato a risolvere la crisi dell'Organizzazione, ormai priva di una valida direzione, differiva alle riunioni intersessionali ed alle riunioni successive del Consiglio l'esame e l'approvazione di tutti gli argomenti in esame.

- Durante la ***XXX sessione ordinaria*** del Consiglio Esecutivo, tenutasi dal 10 al 13 settembre, il nuovo Direttore Generale, l'argentino Rogelio Pfirter, sottolineava la sua ferma intenzione di migliorare i rapporti tra il Segretariato e gli Stati Parte con una maggior apertura e trasparenza, chiedendo di guardare con fiducia alla sua nuova gestione. Durante la riunione venivano anche esaminati due Rapporti del Segretariato ed in particolare il Rapporto sulle misure nazionali di attuazione della Convenzione ed il Rapporto sulle misure di verifica. Dal primo rapporto è emerso che molti Stati Parte, pur avendo ratificato, non hanno una legislazione nazionale che definisca gli obblighi nazionali e le sanzioni in caso di violazione. Il Rapporto sulle misure di verifica presentava i risultati delle ispezioni effettuate nell'ultimo periodo. In tale contesto il Direttore Generale informava che il Segretariato aveva raccolto fondi sufficienti per riprendere regolarmente l'attività ispettiva e che, pertanto, sarebbero state effettuate tutte le ispezioni programmate nel corso dell'anno.

- Nella ***XXXI sessione ordinaria*** del Consiglio Esecutivo, tenutasi dal 10 al 12 dicembre, riferendosi alla crisi finanziaria che aveva portato a ridurre drasticamente anche le ispezioni, il Direttore Generale ha sottolineato che l'Organizzazione aveva ripreso ad operare regolarmente anche per quanto

riguarda le ispezioni. Il Direttore Generale sottolineava però l'esigenza di mettere ordine anche nei contratti del personale risolvendo al più presto l'annoso problema della decorrenza dei contratti, cioè la "tenure policy" dell'Organizzazione. In effetti, la Conferenza degli Stati Parte il 2 luglio 1999 aveva deciso che la vigenza dei contratti non poteva superare i sette anni complessivi, incaricando il Consiglio Esecutivo di stabilire al più presto la data di decorrenza del provvedimento. Il Consiglio ha avviato un esame della questione ciò che potrebbe dare origine a ricorsi del personale presso l'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO), con sensibili oneri addizionali al bilancio dei prossimi anni. L'argomento sarà ripreso nell'agenda della XXXII Sessione che si svolgerà dal 17 al 21 marzo 2003.

Per quanto riguarda i programmi di distruzione delle armi chimiche, la Russia ha illustrato le esigenze finanziarie e l'incremento dei finanziamenti nazionali per realizzare il suo programma di disarmo chimico.

Per ridurne i costi ed i tempi, la Russia ha reso noto che intende distruggere i suoi arsenali chimici in due fasi, la prima prevede la neutralizzazione degli aggressivi chimici in prossimità dei siti di stoccaggio, la seconda la distruzione definitiva del prodotto nel solo impianto di Schuch'ye. A tal fine, assieme all'impianto di Gorny che è entrato in funzione alla fine del 2002 ed all'impianto di Kambarka che sarà in buona parte finanziato dalla Germania, la Russia ha proposto che gli USA continuino a finanziare il progetto di Schuch'ye e che vengano costruiti altri tre impianti per la neutralizzazione iniziale degli aggressivi chimici, prima del loro trasferimento a Schuch'ye per la distruzione finale.

Pertanto, nell'ambito della "Global Partnership" del G8 la Federazione Russa ha proposto:

- all'Italia di finanziare con 340 milioni di Euro la realizzazione dell'impianto di Pochep, nella Regione di Briansk;
- al Canada di finanziare con 349 milioni di USD la realizzazione dell'impianto di Leonidowka;
- al Regno Unito di finanziare con 390,8 milioni di USD la realizzazione dell'impianto di Maradikovsky;
- alla Francia di finanziare con 300-400 milioni di Euro il progetto di ristrutturazione delle ferrovie per il trasporto delle munizioni contenenti aggressivi chimici dal deposito di Kizner all'impianto di distruzione di Schuch'ye.

Per quanto riguarda l'impianto di Gorny, realizzato con importanti finanziamenti tedeschi, il Consiglio Esecutivo ha ascoltato il rapporto di una Commissione, formata da esperti degli Stati Parte, che a fine novembre si erano recati sul sito per verificare lo stato di avanzamento dei lavori ed ha confermato che l'impianto sarebbe stato in grado di completare la distruzione di 400 tonnellate di armi chimiche (l'1% del totale dichiarato), entro il 29 aprile 2003.

L'impianto ha iniziato a funzionare il 19 dicembre 2002, pochi giorni dopo la visita della Commissione, e le Autorità russe hanno assicurato che saranno in grado di rispettare l'impegno di cui sopra.

3) L'attività ispettiva nel corso del 2002

a) Le ispezioni ai siti di armi chimiche nel corso del 2002

La Convenzione richiede che tutto il munizionamento chimico degli Stati Parte sia distrutto entro determinate scadenze. Gli Stati Parte sono pertanto tenuti a pianificare la loro distruzione per rispettare tali scadenze ed a rimborsare all'Organizzazione tutte le spese per le ispezioni internazionali in quanto la distruzione deve avvenire alla presenza degli ispettori; la Convenzione, inoltre, prevede che tutti gli impianti di produzione delle armi chimiche siano smantellati oppure, in casi eccezionali, riconvertiti a fini civili autorizzati.

Nel corso del 2002 l'Organizzazione ha continuato ad attribuire priorità all'attività di distruzione delle armi chimiche esistenti negli Stati Parte ed allo smantellamento degli impianti di produzione, tutte attività che devono essere verificate con ispezioni continue. A partire dalla data di entrata in vigore della Convenzione e fino al 22 novembre 2002 erano state effettuate 817 ispezioni a siti militari degli Stati Parte, delle quali 85 nel 2002.

b) Le ispezioni alle industrie chimiche civili

Gli Stati Parte sono tenuti a notificare all'OPAC le industrie che producono o impiegano alcuni prodotti chimici potenzialmente pericolosi, che devono essere sottoposti a verifica internazionale quando le quantità coinvolte superano certi livelli predefiniti.

Queste ispezioni sono rivolte prima di tutto ad accertare che gli impianti non siano utilizzati in modo illegittimo per produrre composti chimici che possano essere destinati a realizzare armi chimiche.

Gli ispettori dell'OPAC, a partire dal 29 aprile del 1997, hanno effettuato 492 ispezioni nelle industrie chimiche civili degli Stati Parte, di cui circa 80 nel corso del 2002.

b. Aiuti alla Russia

La Federazione Russia aveva inizialmente manifestato la propria intenzione di procedere alla distruzione degli arsenali di armi chimiche ed allo smantellamento o riconversione dei 24 impianti di produzione delle armi chimiche, presenti sul suo territorio, entro il 2007, termine previsto dalla Convenzione.

Successivamente, avendo più volte sottolineato che non ha le risorse sufficienti per portare a termine il programma, ha sollecitato aiuti internazionali per far fronte a tali obblighi.

Il costo del programma è ora stimato in 8,5 miliardi di dollari, con un consistente aumento rispetto ai 3,5 miliardi di dollari delle stime iniziali. Il programma comprende attualmente la realizzazione di sei impianti in aree diverse della Russia.

Benché la responsabilità di dare attuazione alla Convenzione sia unicamente della Federazione Russa, molti Paesi occidentali, tra cui Italia, Finlandia, Francia, Germania, Norvegia, Olanda, Svezia, Regno Unito, Stati Uniti e Svizzera, hanno già indicato la loro disponibilità a fornire alla Russia aiuti finanziari, oppure materiale per realizzare una parte degli impianti. Per suo conto anche l'Unione Europea ha avviato un programma di aiuti per lavori nel settore delle infrastrutture e della protezione dell'ambiente.

Gli aiuti più consistenti sono stati promessi dai paesi del G8 in occasione del vertice di Kananaskis, nel quadro del Programma "Global Partnership", destinato ad aiutare il disarmo dei paesi dell'ex Unione Sovietica. In tale occasione il G8 ha preso l'impegno di finanziare tale programma con 10 miliardi di dollari da parte USA e 10 miliardi offerti dagli altri sei paesi del G8, su un arco di tempo di 10 anni (con la nota formula del 10+10 in 10). Circa il programma di aiuti dell'Italia si rimanda alla sezione IV d).

c. Misure di assistenza e protezione

L'Articolo X della Convenzione prevede forme di assistenza e protezione a favore degli Stati Parte. A tal fine questi ultimi devono fornire annualmente al Segretariato Tecnico informazioni sui programmi nazionali per scopi di protezione da armi chimiche ed indicare le forme di assistenza che intendono mettere a disposizione degli altri Stati Parte.

Nonostante ripetute sollecitazioni, non sono molti gli Stati che hanno ad oggi risposto all'OPAC fornendo le informazioni richieste sui programmi nazionali di protezione; l'Italia, che ha aderito fin dall'inizio al programma di assistenza fornendo un contributo al fondo di emergenza dell'Organizzazione, ha inviato, nel corso del 2002, articolate informazioni sui programmi nazionali di protezione messi a punto dal Ministero dell'Interno e della Difesa.

Nel 2002, si sono svolte in vari Stati Parte, e sotto l'egida OPAC, esercitazioni di protezione civile. Esse si sono focalizzate sugli aspetti organizzativi interni e sulla definizione delle procedure per l'impiego dei concorsi, che possono essere chiesti in caso di emergenza agli altri Stati Parte tramite l'OPAC. In particolare, un'importante esercitazione di assistenza, con simulazione di un attacco terroristico con uso di sostanze chimiche in un aeroporto internazionale si è svolta in Croazia dal 10 al 14 settembre. All'esercitazione cui hanno partecipato 300 persone, tra ispettori, medici ed esperti dell'Organizzazione ed unità militari di 15 paesi, sono state impiegate 100 tonnellate di materiali. Esercitazioni dello stesso tipo si stanno svolgendo negli Stati Uniti ed in molti altri Stati Parte, specie dopo l'11 settembre 2001.

Altri Stati come la Svezia e la Svizzera hanno organizzato in via permanente corsi di addestramento internazionali per interventi di protezione civile in situazioni in cui sono presenti sostanze chimiche pericolose. In particolare la Svizzera, anche nel 2002, ha ospitato a Spiez corsi internazionali per illustrare le modalità di rilevamento campale e l'uso di indumenti protettivi da parte della popolazione civile in situazioni di emergenza.

IV. Le misure di attuazione della Convenzione in Italia

a. L'Ufficio per l'attuazione della Convenzione

1) Norme istitutive e compiti

Per dare attuazione alla Convenzione la legge di ratifica del 18 novembre 1995, n. 496, ha attribuito al Ministero degli Affari Esteri le funzioni di competenza dell'Autorità Nazionale di cui all'Articolo VII paragrafo quattro della Convenzione; per l'adempimento di tali compiti la legge 4 aprile 1997 n. 93 ha istituito presso il Ministero degli Affari Esteri un Ufficio che cura i rapporti con l'OPAC, mantiene i collegamenti con le Autorità Nazionali degli altri Stati Parte, promuove e coordina le attività delle Amministrazioni competenti, riceve i dati dalle Amministrazioni interessate, elabora le notifiche periodiche per l'OPAC, riceve e accompagna gli ispettori internazionali e cura la presentazione al Parlamento della relazione annuale sullo stato di esecuzione della Convenzione e sugli adempimenti effettuati.

Per lo svolgimento delle suindicate attività, che richiedono in genere un'elevata competenza specifica, in specie nel settore delle armi chimiche e degli impianti chimici, la legge 4 aprile 1997, n.93 all'articolo 6 comma 4 autorizza il Ministero degli Affari Esteri ad avvalersi, oltre che di proprio personale e di personale di altri Ministeri interessati in posizione di comando, a conferire - per sopperire ad esigenze che richiedono oggettive professionalità non reperibili nell'ambito dell'Amministrazione - incarichi a tempo determinato ad esperti estranei all'Amministrazione, nel limite massimo di un contingente di 15 unità.

2) Personale e struttura organizzativa

L'Ufficio, costituito il 6 settembre 1997, al 31 dicembre 1997 comprendeva 22 persone, di cui 3 dipendenti del Ministero Affari Esteri, 6 del Ministero della Difesa ed 1 della Guardia di Finanza in posizione di comando e 12 esperti esterni all'Amministrazione assunti a contratto in base alla legge 93/97. Alla fine del 2002 l'Ufficio comprendeva 7 persone, due degli Esteri e cinque della Difesa (tre Ufficiali e due archivisti) essendo giunti a scadenza, senza facoltà di rinnovarli, i contratti di tutti gli esperti esterni. Tale facoltà è stata ripristinata con legge 16 gennaio 2003, n. 3, che ha previsto il rinnovo per un ulteriore periodo di due anni estensibili di altri due anni. Il provvedimento

legislativo consentirà di ripristinare in tempi brevi i precedenti livelli di operatività dell'Ufficio.

Per quanto riguarda la sede dell'Ufficio, a partire dal 10 settembre 1998 si è ottenuta la disponibilità di alcuni locali esterni, di proprietà del demanio, situati presso la Caserma di Via Pinturicchio n. 23, ove con una parte del personale è stata costituita una "Unità Tecnico Operativa", destinata principalmente alla preparazione delle dichiarazioni periodiche da inviare all'OPAC, ai compiti di scorta delle ispezioni ed all'esame delle questioni tecniche oggetto di esame in sede internazionale.

2) Attività di rilievo

Nel corso del 2002 l'Ufficio ha in particolare:

- elaborato e inviato all'OPAC le dichiarazioni nazionali consuntive dell'attività svolta dalle industrie italiane nel 2001 e le previsioni di attività per il 2003;
- ricevuto ed accompagnato gli ispettori dell'OPAC in qualità di Stato Parte ispezionato, nelle industrie italiane sottoposte a ispezione (della durata media di 5-6 giorni);
- convocato periodicamente le riunioni del Comitato Consultivo Interministeriale di cui alla legge 4 aprile 1997, n.93;
- effettuato visite preventive alle industrie chimiche, per verificare le loro attività e la loro preparazione in caso di ispezioni internazionali;
- partecipato alle riunioni della Conferenza degli Stati Parte, alle riunioni periodiche del Consiglio Esecutivo ed all'attività intersessionale dell'OPAC a L'Aja;
- partecipato a seminari e conferenze internazionali sulle attività connesse con le misure di attuazione degli Stati Parte;
- visitato, in esecuzione di un accordo bilaterale firmato nel 2000 con la Federazione Russa, le infrastrutture di Schuch'ye in Russia ove viene costruito un gasdotto di circa 30 km destinato ad alimentare l'impianto di distruzione delle armi chimiche ed il centro abitato di Schuch'ye. Sono stati inoltre avviati i negoziati per un Protocollo Addizionale che consentirà la realizzazione di altri 25 km del gasdotto;
- avviato contatti con la Russia per la realizzazione dell'impianto di Pochep (sezione III a 2) nel quadro del programma G8 per la "Global Partnership";
- proseguito i contatti con alcuni Paesi del Mediterraneo che non hanno aderito alla Convenzione, per illustrare le misure di attuazione adottate a livello nazionale;

- proseguito i contatti con gli Stati Membri per predisporre le modalità di svolgimento di eventuali "ispezioni su sfida";
- avviato i contatti con l'OPAC per lo svolgimento in Italia di corsi e seminari.

4) Risorse finanziarie

Per le attività sopraindicate, l'Ufficio nel corso del 2002 ha utilizzato uno specifico finanziamento di spesa sul capitolo 3416 il cui ammontare è stato di 183.116,24 Euro.

L'Italia ha altresì versato all'OPAC la propria quota di partecipazione, pari a 2.700.990,00 Euro (5,1% del bilancio dell'Organizzazione), ai sensi dell'Articolo 14 della legge 18 novembre 1995, n. 496, utilizzando i fondi sul capitolo 3393 art.13.

b. Il Comitato Consultivo

La legge 4 aprile 1997 n. 93 ha istituito un Comitato Consultivo, presieduto dal Capo dell'Ufficio e composto da rappresentanti dei Ministeri coinvolti nelle misure di attuazione della Convenzione, nonché da rappresentanti delle Associazioni di categoria interessate.

Nel corso del 2002 il Comitato ha tenuto 4 riunioni, nelle quali sono state prese in esame le decisioni adottate in sede internazionale dalla Conferenza degli Stati Parte e dal Consiglio Esecutivo dell'OPAC; inoltre sono stati presentati gli esiti delle ispezioni dell'OPAC condotte in Italia e trattati gli argomenti che sono ancora in discussione nelle sedi internazionali.

c. L'attività ispettiva dell'OPAC in Italia

1) Ispezioni alle infrastrutture militari

L'Italia ha dichiarato di non possedere installazioni, impianti civili o militari destinati alla produzione di armi chimiche; all'entrata in vigore della Convenzione l'Italia ha però dichiarato che stava distruggendo una limitata quantità di vecchie armi chimiche, costruite prima del 1946, oppure recuperate sui campi di battaglia della 1^ Guerra Mondiale. Tutto il materiale, destinato alla distruzione, era stato già accantonato nello Stabilimento Militare dei Materiali NBC di Civitavecchia. In tempi successivi ed in attuazione del DPR

16 luglio 1997, n.289 Articolo 5, gli altri materiali rinvenuti sul territorio nazionale, sono stati rimossi con cautela da personale specializzato dello Stabilimento di Civitavecchia su richiesta del Ministero dell'Interno e, ad evitare l'inquinamento dell'ambiente, sono stati trasferiti nello Stabilimento Militare di Civitavecchia per la loro successiva distruzione.

Lo Stabilimento, prima dell'entrata in vigore della Convenzione, era stato utilizzato anche dall'Organizzazione internazionale per svolgere corsi di formazione degli ispettori con l'organizzazione di esercizi sull'attività ispettiva in impianti militari e sull'approntamento dei rapporti di ispezione.

Dopo l'entrata in vigore della Convenzione, l'impianto di Civitavecchia è stato sottoposto ad ispezione dell'OPAC nel 1997, 1999, 2000 e 2002; le ispezioni hanno consentito agli ispettori di accertare la regolarità delle attività svolte nell'impianto e si sono sempre concluse con un rapporto finale pienamente favorevole.

Rinvenimenti di residuati bellici con aggressivi chimici pericolosi, sono ancora abbastanza frequenti - specie nelle zone in cui fu combattuta la Prima Guerra Mondiale - ed il loro rinvenimento è sempre imprevedibile. Tali residuati possono essere molto pericolosi poiché frequentemente sono in pessime condizioni e normalmente non presentano alcuna indicazione esterna del loro contenuto. Tali materiali non costituiscono formalmente un pericolo ai sensi della Convenzione in quanto generalmente non sono più utilizzabili, ma lo sono ancora per le persone e per l'ambiente. Questo spiega perché gli Stati Parte sono tenuti alla loro distruzione in condizioni di sicurezza e nel pieno rispetto dell'ambiente.

Alla fine del 1999 e quindi due anni dopo l'entrata in vigore della Convenzione, il Ministero dell'Interno ha rinvenuto in varie località del nord Italia quantità abbastanza rilevanti di munizioni contenenti sostanze chimiche pericolose, risalenti alla Prima ed alla Seconda Guerra Mondiale ed in avanzato stato di degrado. Anche in questo caso è stato disposto il loro trasferimento nell'impianto allo Stabilimento di Civitavecchia, che provvederà alla loro distruzione, assieme a quanto già presente. L'esigenza di provvedere alla distruzione di maggiori quantità rispetto a quelle programmate, ha indotto la Difesa ad apportare sensibili miglioramenti all'impianto di Civitavecchia, anche in vista di ulteriori rinvenimenti. L'impianto, modificato nel 2002, sarà in grado di provvedere alla distruzione di maggiori quantità a partire dal 2003.

2) Ispezioni agli impianti industriali

Le ispezioni dell'OPAC agli impianti industriali si prefiggono di verificare che vi sia corrispondenza tra le dichiarazioni periodiche e la situazione reale, che le sostanze chimiche siano impiegate esclusivamente per

scopi consentiti dalla Convenzione ed in particolare che non siano presenti sostanze indicate nella Tabella 1 della Convenzione.

Per stabilire la frequenza delle ispezioni successive a quelle iniziali gli ispettori devono anche determinare il grado di rischio che l'impianto, in base all'attività svolta ed alla tecnologia disponibile, possa violare la Convenzione.

La frequenza e l'intensità delle ispezioni successive sono poi stabilite dal Segretariato Tecnico dell'OPAC, tenendo conto del grado di rischio accertato dagli ispettori, del tipo di attività svolta dall'impianto e dei prodotti chimici impiegati.

L'attività ispettiva dell'OPAC nel nostro Paese si è concentrata essenzialmente su impianti di produzione, lavorazione e consumo di composti chimici di largo consumo. Gli ispettori dell'OPAC, sempre accompagnati da un'adeguata scorta dell'Autorità Nazionale, a partire dall'entrata in vigore della Convenzione, hanno già effettuato in Italia 26 ispezioni agli impianti industriali (delle quali 1 nel 1997, 11 nel 1998, 5 nel 1999, 5 nel 2000,2 nel 2001 e 2 nel 2002), su un totale di circa 190 impianti complessivamente ispezionabili nel nostro Paese. Nel corso del 2001 e del 2002, a seguito delle difficoltà di bilancio, l'OPAC ha dovuto ridurre sensibilmente le proprie attività ed in particolare le ispezioni agli impianti industriali di minor rischio e di conseguenza sono state ridotte anche le ispezioni in Italia.

Le ispezioni si sono svolte sempre in un contesto di alta professionalità, correttezza e rispetto delle procedure da parte degli ispettori, nonché con la più ampia trasparenza e la massima collaborazione da parte delle industrie ispezionate. Tutte le ispezioni hanno avuto uno svolgimento ed un esito ottimali, non essendo emerse violazioni della Convenzione. Le aziende hanno dimostrato di operare nel pieno rispetto della Convenzione essendo stata accertata la correttezza delle dichiarazioni periodiche, l'assenza di casi di diversione per attività non consentite dei prodotti chimici sottoposti al controllo, l'assenza di attività o di sostanze non consentite, e di esportazioni effettuate secondo la normativa nazionale.

Tali risultati positivi sono stati ottenuti anche grazie all'attività svolta dall'Autorità Nazionale, che ha preventivamente visitato tutti gli impianti che producono o trattano sostanze sottoposte a controllo per illustrare gli adempimenti dovuti, agevolare la preparazione della documentazione tecnico-amministrativa da presentare agli ispettori e rispondere ad eventuali interrogativi di carattere procedurale.

Tutte le aziende visitate hanno particolarmente apprezzato tale forma di assistenza che ha messo a loro disposizione particolari esperienze professionali ed ha fatto sentire la presenza collaborativa dell'Amministrazione, facilitando in tal modo l'esplicazione di attività e di procedure particolarmente complesse.

Nel 2003, grazie al rinnovo dei contratti con gli esperti, l'attività di assistenza alle aziende potrà essere intensificata, anche mediante visite di aggiornamento.

Inoltre, si prevede che, nel 2003, l'attività ispettiva dell'OPAC subisca un incremento considerevole in quanto il bilancio dell'Organizzazione è stato adeguatamente aumentato per far fronte alle ispezioni, specie agli impianti DOC/PSF - peraltro numerosi nel nostro paese. A tale proposito si segnala che molte industrie hanno già fatto conoscere di essere in attesa di una visita dell'Autorità Nazionale, per prepararsi adeguatamente alle ispezioni internazionali.

La stessa Autorità Nazionale ha partecipato a tutte le ispezioni internazionali con un proprio nucleo, per vigilare sulla corretta applicazione della Convenzione, informare il personale dell'impianto su diritti e doveri derivanti dalla legge ed assistere gli ispettori nella preparazione del rapporto preliminare sull'ispezione.

Per dare attuazione alle procedure di ricezione degli ispettori al punto di ingresso nel nostro Paese, normalmente coincidente con un aeroporto in prossimità del sito da ispezionare e per assicurare la protezione degli ispettori, l'Autorità Nazionale si avvalsa dell'ausilio delle forze di Polizia (C.C. – G. di F. e PS) che hanno sempre fornito la più ampia collaborazione e si sono prodigate per la migliore riuscita delle operazioni previste, dimostrando efficienza, competenza e professionalità, regolarmente sottolineate dagli ispettori nei loro rapporti.

In genere le ispezioni hanno avuto una durata di 5-6 giorni, a seconda della complessità dell'impianto; normalmente vi hannopartecipato 4-5 ispettori dell'OPAC che si sono ripartiti i compiti del controllo tecnico ed amministrativo. Tutti gli ispettori, appartenenti alle più svariate nazionalità, hanno mostrato ampia competenza, stretta osservanza delle procedure ed assoluto rispetto delle regole per la difesa della riservatezza industriale.

Le due ispezioni condotte dall'OPAC in Italia nel 2002 hanno interessato due impianti chimici di tabella 2. Il primo, situato nel Nord-Est, tratta il "dietilamminoetilcloruro cloridrato" (composto chimico impiegato nella fabbricazione delle Tiamuline, impiegate nella medicina veterinaria), sostanza tenuta sotto controllo perché potrebbe essere impiegata in modo illecito per la produzione dell'azoto iprite, una delle armi chimiche della Prima guerra mondiale.

L'altro impianto, situato in Puglia, produce "fosgene", una sostanza tossica della tabella 3 che viene ampiamente utilizzata nelle reazioni chimiche per la produzione di policarbonati (resine largamente utilizzate per le parti in plastica degli autoveicoli, in elettricità ed in molti altri campi). Il fosgene è stato ampiamente utilizzato in passato come arma chimica, specie agli inizi della Prima Guerra Mondiale.

d. Programmi di assistenza alla Federazione Russa

Al pari di altri Paesi, anche l'Italia ha deciso di assistere la Russia nel suo programma di distruzione delle armi chimiche.

Un impegno politico in tal senso era stato assunto il 10 febbraio 1998 dal Presidente del Consiglio Prodi, durante la visita a Roma del Presidente russo Eltsin. In tale occasione le due parti avevano dichiarato la loro intenzione di concludere un accordo per facilitare una distruzione rapida e sicura delle armi chimiche, con adeguata salvaguardia dell'ambiente.

Le parti hanno poi individuato il settore di intervento italiano. Esso riguarda la costruzione di un gasdotto, in prossimità dell'impianto di distruzione delle armi chimiche di Schuch'ye. Il gasdotto oltre ad alimentare l'impianto, è destinato, tramite la fornitura di energia, a migliorare le condizioni di vita delle popolazioni locali. Il relativo accordo firmato nel 2000 e ratificato dal Parlamento, prevede che l'Italia metta a disposizione circa 7,7 milioni di Euro. Il programma, affidato dalle Autorità russe ad una ditta italiana che fa parte del Gruppo ENI, è in fase avanzata di realizzazione. Il contributo italiano consentirà di realizzare un tronco di circa 30 km di gasdotto, a fronte di uno sviluppo complessivo di 130 km. Le Autorità russe, che hanno già finanziato circa 75 Km, ci hanno chiesto di realizzare gli ultimi 25 km del gasdotto. A tal fine è stato predisposto un Protocollo Aggiuntivo al precedente accordo che potrebbe essere firmato prevedibilmente entro aprile 2003. La somma di circa 5 milioni di Euro, ripartita in due anni, necessaria a far fronte a quest'impegno, è stata inserita nella Tabella A della legge finanziaria 2003.

L'Italia, coinvolta al pari degli altri partners del G8 nel Programma della "Global Partnership", ha indicato che intende partecipare a quest'ultimo con un contributo massimo di 1 miliardo di Euro. In tale contesto l'Italia, assieme agli altri paesi del G8, ha avviato i primi contatti con le Autorità russe per definire i progetti da realizzare congiuntamente. In particolare, per quanto riguarda il settore del disarmo chimico, la Russia ha proposto al nostro paese di finanziare con 340 milioni di Euro una parte del progetto per la realizzazione dell'impianto di Pochep, ove sono attualmente conservate circa 67.000 bombe d'aereo contenenti complessivamente 7.500 tonnellate di gas nervino. Il progetto, dal costo complessivo di 966 milioni di Euro, sarà in parte finanziato dalla Russia. Il relativo impianto, che dovrebbe essere operativo entro il 2007, dovrebbe terminare l'attività di distruzione entro il 2012. Il programma, che richiede immediatamente ingenti risorse finanziarie, potrebbe essere sottoposto all'approvazione parlamentare nell'anno corrente.

e. I laboratori dell'OPAC

Fino ad ora un solo laboratorio italiano, appartenente al Ministero della Difesa, ha partecipato ai test di selezione dell'OPAC per la scelta dei laboratori "certificati" ai quali far analizzare i campioni prelevati durante le ispezioni. Esso tuttavia non ha mai superato le prove, che sono molto selettive e presuppongono la disponibilità di apparecchiature molto sofisticate e di personale altamente specializzato, che abbia familiarità con aggressivi chimici di tipo avanzato.

A livello mondiale sono solo 13 i laboratori che hanno superato le 12 difficili prove di selezione, che vengono ripetute frequentemente, per assicurare il mantenimento dello standard richiesto.

L'utilità di disporre di un laboratorio certificato sarebbe per noi legata alla possibilità, in caso di gravi contestazioni per violazioni alla Convenzione, di poter analizzare campioni in Italia.

f. Il programma di addestramento per gli associati

Il programma rientra nelle attività rivolte ad aiutare i paesi in via di sviluppo, di cui all'Articolo XI della Convenzione. Il programma, organizzato dall'OPAC, è rivolto a facilitare lo scambio di informazioni scientifiche e tecnologiche tra gli Stati Parte sullo sviluppo ed applicazione della chimica per scopi non vietati dalla Convenzione.

Nel 2002, due importanti industrie chimiche italiane hanno ospitato per tre settimane 4 tecnici di Paesi in via di sviluppo. Tale periodo, preceduto da un altro periodo di addestramento offerto dal Regno Unito presso l'Università del Surrey, ha consentito a tale personale di familiarizzarsi con i sistemi di produzione e con le misure di sicurezza adottate negli impianti chimici italiani, in applicazione delle pertinenti normative nazionali, più avanzate di quelle in vigore nei loro paesi d'origine.

V. I problemi aperti

a. Argomenti di carattere generale

Anche nel 2002 si sono tenute all'OPAC numerose consultazioni su questioni ancora non risolte, alcune risalenti all'epoca della Commissione Preparatoria, altre emerse nel primo periodo di applicazione della Convenzione, tra le quali si segnalano in particolare:

- criteri per migliorare la trasparenza delle informazioni messe a disposizione degli Stati Parte, pur nella necessaria tutela delle informazioni riservate relative ai processi industriali;
- parametri di valutazione della "utilizzabilità" delle vecchie armi chimiche e delle armi chimiche abbandonate;
- livelli delle basse concentrazioni per alcune sostanze chimiche sensibili;
- rischi derivanti dalle attività industriali e frequenza delle ispezioni;
- regimi di controllo delle esportazioni di alcune sostanze chimiche sensibili;
- approvazione di "accordi d'impianto" per siti già ispezionati di tabella 2;
- regimi di esportazione verso i Paesi non Parte;
- livelli delle concentrazioni delle sostanze chimiche di tabella2A e 2A*;
- estensione dei termini entro i quali la Russia è obbligata a distruggere le armi chimiche in suo possesso;
- facoltà degli ispettori di accedere alla documentazione delle industrie;
- metodi per la selezione delle industrie da ispezionare;
- misure per migliorare gli interventi in favore dei paesi in via di sviluppo nei settori connessi con la chimica industriale;
- misure di armonizzazione delle legislazioni nazionali di attuazione della Convenzione nei Paesi Parte;
- programmi di collaborazione internazionale per interventi in favore dei Paesi Parte in caso di impiego di aggressivi chimici;
- spettri di riferimento per le analisi rapide delle sostanze tossiche;
- modalità di aggregazione dei dati di produzione, importazione ed esportazione di prodotti chimici sottoposti al controllo;
- accordi bilaterali di sede tra l'OPAC ed i Paesi Parte;
- aggiornamento della strumentazione degli ispettori;
- approvazione dei regolamenti finanziari dell'OPAC;
- condotta dei test di selezione dei laboratori certificati dell'OPAC;

- programmi di reclutamento e formazione degli ispettori;
- definizione di procedure per le ispezioni su sfida e per accertamenti sull'uso presunto di armi chimiche;
- valutazione della richiesta della Russia di utilizzare impianti industriali per sopperire alla carenza di adeguati impianti per la distruzione delle armi chimiche russe.

b. La legislazione degli Stati Parte

Ogni Stato Parte, in applicazione dell'Articolo VII paragrafo 5 della Convenzione, è tenuto ad inserire nella propria legislazione adeguate misure per reprimere violazioni commesse dai suoi cittadini. Il Segretariato ha più volte indicato che non tutti gli Stati hanno adottato misure legislative per tali violazioni e che solo alcuni hanno tenuto conto dell'obbligo di estensione extraterritoriale, come richiesto dall'Articolo VII paragrafo 1 (c).

L'obbligo di perseguire eventuali reati commessi da cittadini anche fuori del proprio territorio implica il coinvolgimento di altri Stati Parte. Si rende pertanto necessario adottare norme di attuazione, negli ordinamenti interni, che consentano la cooperazione tra istanze giurisdizionali dei vari paesi e le relative modalità esecutive.

Il Segretariato ha avviato da tempo uno studio comparativo delle legislazioni nazionali di attuazione della Convenzione, da cui sono emerse sensibili differenze tra le sanzioni adottate dai vari Paesi.

c. La normativa italiana

La normativa nazionale che disciplina le misure di attuazione della Convenzione (legge 18 novembre 1995, n. 496; legge 4 aprile 1997, n. 93; DPR 16 luglio 1997, n. 289) è stata inizialmente elaborata senza il sostegno di un'adeguata esperienza ed è emersa l'opportunità di un suo miglioramento, anche per evitare che le implicazioni negative si protraggano nel tempo. I principali aspetti che dovrebbero essere riesaminati riguardano la normativa penale.

Il sistema, ad avviso delle Amministrazioni rappresentate nel Comitato Consultivo e delle Associazioni di categoria, necessita di una revisione che riservi la pena alle sole fattispecie dolose, ovvero a violazioni rilevanti della Convenzione. Va rilevato che il problema si pone nell'ambito normativo interno, in quanto la Convenzione si limita a stabilire l'obbligo dello Stato Parte

di sanzionare le infrazioni, lasciandolo libero di definire tipo e entità delle sanzioni da applicare.

Proposte legislative in tal senso sono state predisposte e nel corso del 2002 sono state avviate alla concertazione interministeriale.

d. I problemi connessi con l'import-export

La Convenzione si prefigge di facilitare il commercio internazionale dei prodotti chimici destinati a scopi pacifici; ogni Stato Parte è tenuto pertanto ad esaminare la sua legislazione nel settore del commercio di prodotti chimici sensibili per renderla compatibile con gli obiettivi e gli scopi della Convenzione.

Alcuni Paesi in via di sviluppo membri dell'OPAC sostengono che sia necessario modificare radicalmente i regimi di controllo delle esportazioni tra i Paesi Parte della Convenzione. Secondo tali Paesi, infatti, le restrizioni adottate dai membri del "Gruppo Australia" (come l'Italia), sarebbero superate e dovrebbero essere rimosse. I paesi industrializzati affermano invece che le rispettive legislazioni sono state già adeguatamente modificate e che le normative interne non sono in contrasto con la Convenzione. A loro avviso la sussistenza di alcune limitazioni verso alcuni Stati Parte rientra nello spirito dell'Articolo I paragrafo 1 (d) della Convenzione, che vieta di assistere, incoraggiare o indurre chiunque a svolgere attività proibite.

Per quanto riguarda il nostro Paese, la regolamentazione applicata all'import-export deriva direttamente da specifica normativa comunitaria dato che tutti i Paesi dell'UE sono anche membri del Gruppo Australia; di tale normativa va sottolineato il carattere non discriminatorio anche nella sua concreta applicazione.

Il problema non mancherà di essere ripreso nelle prossime riunioni internazionali.

Per quanto riguarda le attività di export-import di prodotti chimici sottoposti agli obblighi di dichiarazione della Convenzione, gli operatori italiani sono tenuti a presentare periodicamente all'Autorità Nazionale, tramite il Ministero delle Attività Produttive, la situazione dettagliata delle rispettive attività, che vengono poi inoltrate all'Organizzazione internazionale per un adeguato riscontro. Nel 2002 l'OPAC ha quindi chiesto all'Italia di verificare la corrispondenza con i dati forniti da altri paesi per il 2001. L'attività di verifica dei dati, lunga e laboriosa, ha generalmente confermato l'esattezza delle nostre dichiarazioni. Persistono tuttavia alcune discrepanze a causa delle differenti legislazioni nazionali che regolano il settore.

VI. Attività di rilievo nel 2003

a. La Conferenza di passaggio in rassegna della Convenzione

L'Articolo VIII comma 22 della Convenzione prevede che dopo cinque e dieci anni dalla sua entrata in vigore sia convocata una sessione speciale della Conferenza degli Stati Parte per passare in rassegna le misure di attuazione ed apportarvi, se necessario, eventuali modifiche. La Conferenza non ha pertanto alcuna facoltà di apportare emendamenti al testo della Convenzione oppure ai suoi Annessi; tale procedura è invece regolata dall'Articolo XV della Convenzione, secondo il quale eventuali proposte di emendamento possono essere prese in considerazione, su proposta degli Stati Parte, esclusivamenteda un'apposita Conferenza di emendamento convocata con l'approvazione di almeno un terzo degli Stati parte.

La Prima Conferenza di passaggio in rassegna si terrà a L'Aja dal 28 aprile al 9 maggio 2003, allo scadere del quinto anno dall'entrata in vigore della Convenzione. In questo arco di tempo di quasi sei anni non tutti gli obiettivi della Convenzione sono stati raggiunti. Negli ultimi due anni si è manifestata una crescente insoddisfazione per la gestione manageriale del Segretariato Tecnico, culminata con l'allontanamento del Direttore Generale José Bustani, e per la perdurante crisi finanziaria dell'Organizzazione, dovuta alla volontà degli Stati Parte di contenere la sempre crescente quantità di impegni avviati dal Segretariato.

b. Gli impegni dell'Autorità Nazionale

Le principali attività che impegneranno l'Autorità Nazionale nel 2003 per ottemperare agli obblighi della Convenzione possono essere sintetizzate come segue:

a) accoglimento delle ispezioni dell'OPAC a impianti civili e militari;
b) partecipazione alla 1^ Conferenza di passaggio in rassegna della Convenzione, alla 8^ Conferenza degli Stati Parte, alle riunioni del Consiglio Esecutivo ed ai lavori intersessionali dell'OPAC;
c) revisione e aggiornamento della normativa nazionale di attuazione, anche a seguito delle nuove decisioni della Conferenza degli Stati Parte, che devono essere acquisite nella normativa nazionale di attuazione;

d) attuazione dell'accordo bilaterale del 2000 con la Russia per la realizzazione di una parte del gasdotto destinato ad alimentare l'impianto di distruzione delle armi chimiche di Schuch'ye,

e) messa a punto degli accordi bilaterali con la Russia per la partecipazione italiana ai programmi di distruzione delle armi chimiche della Russia nel quadro delle intese prese dal G8 nel quadro della "Global Partnership";

f) messa a punto definitiva e ratifica degli Accordi d'Impianto per le future ispezioni dell'OPAC agli impianti di tabella 2;

g) definizione di un accordo di sede con l'OPAC;

h) proseguimento del dialogo con i paesi che non hanno ancora ratificato la Convenzione e segnatamente con quelli del Mediterraneo e del Medio Oriente, al fine di promuovere l'universalità della Convenzione;

i) definizione di posizioni comuni in seno all'Unione Europea da adottare in seno all'OPAC sui temi ancora non risolti;

j) svolgimento di seminari ed incontri con le associazioni di categoria per definire proposte da presentare alla Conferenza nel 2003;

k) partecipazione ad esercitazioni e seminari internazionali di altri Stati Parte sulle misure di attuazione della Convenzione ed organizzazione delle stesse attività in Italia;

l) svolgimento di esercizi su ispezioni "su sfida" per approntare adeguate procedure nazionali.

VII. Conclusioni

La Convenzione costituisce ormai uno dei pilastri fondamentali del disarmo internazionale e della non proliferazione delle armi di distruzione di massa, su cui si basa il sistema internazionale per il mantenimento della pace e della sicurezza.

Il crescente numero di adesioni dimostra in modo eloquente l'impegno concreto della Comunità internazionale rivolto a realizzare un mondo privo di armi chimiche, per la salvaguardia del genere umano e dell'ambiente. Tale obiettivo potrà essere raggiunto solo attraverso l'universalità di applicazione della Convenzione e gli Stati Parte dovranno moltiplicare le loro iniziative per conseguire l'adesione dei ritardatari.

Il bilancio di questi primi cinque anni di applicazione della Convenzione è sostanzialmente positivo, anche se esistono problemi di attuazione ancora da risolvere e anche se l'Organizzazione sta attraversando un periodo di crisi finanziaria dovuto alla generale volontà degli Stati Parte di ridurre per quanto possibile le spese derivanti dall'applicazione della Convenzione.

L'Organizzazione de L'Aja, deputata alle misure di verifica della Convenzione ha ormai accumulato una notevole esperienza, dando prova di alta professionalità e di imparzialità. Le attività di verifica sono proseguite con difficoltà a causa dei problemi finanziari, derivanti in genere da un mancato adeguamento del bilancio agli incrementi di spesa ed all'accresciuto scenario di verifica.

Il processo di eliminazione delle armi chimiche presenti negli arsenali di alcuni paesi è stato avviato e procede abbastanza regolarmente, anche se alcuni Paesi, come la Russia, per realizzare gli impianti di distruzione, avrebbero già dovuto investire le ingenti risorse necessarie. A tal fine la Federazione Russa, a fronte delle perduranti difficoltà a finanziare le ingenti opere necessarie, ha sollecitato l'aiuto degli altri Stati Parte.

L'Italia, per suo conto, ha inteso partecipare agli aiuti per la Russia finanziando alcune opere infrastrutturali, da realizzare in uno degli impianti di distruzione, con un contributo di 7,7 milioni di Euro che saranno impiegati per costruire una parte del gasdotto destinato ad alimentare l'impianto e sta considerando un ulteriore intervento di 5 milioni di Euro nello stesso settore. Anche altri paesi hanno avviato programmi di collaborazione per alleviare l'impegno complessivo della Russia, calcolato in almeno 8,5 miliardi di dollari. L'Unione Europea ha già avviato alcuni programmi e sta considerando di intervenire in modo più importante. Il gruppo dei paesi del G8 nell'ambito del programma "Global Partnership" ha deciso di intervenire per la distruzione

degli arsenali dell'ex-Unione Sovietica con 20 miliardi di dollari in 10 anni. In tale situazione è compreso anche il contributo italiano, che sarà destinato alla realizzazione di un impianto di distruzione delle armi chimiche in Russia.

La Convenzione prescrive di distruggere tutti gli arsenali esistenti entro dieci anni dalla sua entrata in vigore e cioè entro il 2007, ma sia gli Stati Uniti che la Russia, dovendo investire notevoli risorse per la loro distruzione nel rispetto dei più recenti e stringenti requisiti di sicurezza e di protezione dell'ambiente, hanno già anticipato che sarà prevedibile un ritardo di almeno cinque anni sulle attuali scadenze della Convenzione.

La Convenzione da sola non potrà risolvere tutti i problemi connessi con l'esistenza delle armi chimiche, ma con la sua entrata in vigore ha, di fatto, delegittimato il loro impiego come strumento di guerra, anche come risposta ad un'eventuale aggressione. Il successo della Convenzione dipenderà naturalmente dalla volontà degli Stati Parte di sottomettersi senza eccezioni o riserve agli obblighi internazionali, assunti con la ratifica della Convenzione.

Rimane tuttavia forte preoccupazione per l'eventuale impiego di armi chimiche da parte del terrorismo, per combattere il quale sarà necessario impedire la proliferazione, individuare strutture di gestione delle emergenze e predisporre una legislazione adeguata di prevenzione e repressione, anche a livello internazionale.

Per quanto riguarda le misure di attuazione a livello nazionale, le verifiche fin qui subite hanno confermato l'assoluto rispetto degli impegni assunti dal nostro Paese con la ratifica della Convenzione; non sono state rilevate violazioni ed il sistema di controllo nazionale sarà in grado di garantire con fermezza il rispetto degli obblighi internazionali.

E' in ogni caso avvertita l'esigenza di adeguare la legislazione vigente, nell'intento di renderla più omogenea con le norme adottate in materia anche dai nostri partners comunitari.

Sul piano internazionale, per evitare una riduzione dei programmi ed un ritardo nel conseguimento degli obiettivi, si dovranno individuare meccanismi atti a superare le perduranti difficoltà finanziarie dell'OPAC.

ALLEGATI

A) Stati Parte della Convenzione sulle armi chimiche

B) Stati che hanno firmato ma non ratificato la Convenzione

C) Stati che non hanno firmato o ratificato la Convenzione

D) Il Segretariato Tecnico

ALLEGATO A

STATI PARTE DELLA CONVENZIONE SULLA PROIBIZIONE DELLE ARMI CHIMICHE (31 dicembre 2002)

	Stato	Firma	Deposito	Entrata in vigore
001	Albania	14/01/93	11/05/94	29/04/97
002	Algeria	13/01/93	14/08/95	29/04/97
003	Argentina	13/01/93	02/10/95	29/04/97
004	Armenia	19/03/93	27/01/95	29/04/97
005	Australia	13/01/93	06/05/94	29/04/97
006	Austria	13/01/93	17/08/95	29/04/97
007	Azerbaijan	13/01/93	29/02/00	30/03/00
008	Bahrain	24/02/93	28/04/97	29/04/97
009	Bangladesh	14/01/93	25/04/97	29/04/97
010	Belarus	14/01/93	11/07/96	29/04/97
011	Belgium	13/01/93	27/01/97	29/04/97
012	Benin	14/01/93	14/05/98	13/06/98
013	Bolivia	14/01/93	14/08/98	13/09/98
014	Bosnia and Herzegovina	16/01/97	25/02/97	29/04/97
015	Botswana		31-08-98[a]	30/09/98
016	Brasile	13/01/93	13/03/96	29/04/97
017	Brunei Darussalam	13/01/93	28/07/97	27/08/97
018	Bulgaria	13/01/93	10/08/94	29/04/97
019	Burkina Faso	14/01/93	08/07/97	07/08/97
020	Burundi	15/01/93	04/09/98	04/10/98
021	Cameroon	14/01/93	16/09/96	29/04/97
022	Canada	13/01/93	26/09/95	29/04/97
023	Chile	14/01/93	12/07/96	29/04/97
024	China	13/01/93	25/04/97	29/04/97
025	Colombia	13/01/93	05/04/00	05/05/00
026	Cook Islands	14/01/93	15/07/94	29/04/97
027	Costa Rica	14/01/93	31/05/96	29/04/97
028	Côte d'Ivoire	13/01/93	18/12/95	29/04/97
029	Croatia	13/01/93	23/05/95	29/04/97
030	Cuba	13/01/93	29/04/97	29/05/97
031	Cyprus	13/01/93	28/08/98	27/09/98

032	**Czech Republic**	14/01/93	06/03/96	29/04/97
033	**Denmark**	14/01/93	13/07/95	29/04/97
034	**Dominica**	02/08/93	12/02/01	14/03/01
035	**Ecuador**	14/01/93	06/09/95	29/04/97
036	**El Salvador**	14/01/93	30/10/95	29/04/97
037	**Equatorial Guinea**	14/01/93	25/04/97	29/04/97
038	**Eritrea**		14-02-00 [a]	15/03/00
039	**Estonia**	14/01/93	26/05/99	25/06/99
040	**Ethiopia**	14/01/93	13/05/96	29/04/97
041	**Fiji**	14/01/93	20/01/93	29/04/97
042	**Finland**	14/01/93	07/02/95	29/04/97
043	**France**	13/01/93	02/03/95	29/04/97
044	**Gabon**	13/01/93	08/09/00	08/10/00
045	**Gambia**	13/01/93	19/05/98	18/06/98
046	**Georgia**	14/01/93	27/11/95	29/04/97
047	**Germany**	13/01/93	12/08/94	29/04/97
048	**Ghana**	14/01/93	09/07/97	08/08/97
049	**Greece**	13/01/93	22/12/94	29/04/97
050	**Guinea**	14/01/93	09/06/97	09/07/97
051	**Guyana**	06/10/93	12/09/97	12/10/97
052	**Holy See**	14/01/93	12/05/99	11/06/99
053	**Hungary**	13/01/93	31/10/96	29/04/97
054	**Iceland**	13/01/93	28/04/97	29/04/97
055	**India**	14/01/93	03/09/96	29/04/97
056	**Indonesia**	13/01/93	12/11/98	12/12/98
057	**Iran (Islamic Republic of)**	13/01/93	03/11/97	03/12/97
058	**Ireland**	14/01/93	24/06/96	29/04/97
059	**Italy**	13/01/93	08/12/95	29/04/97
060	**Jamaica**	18/04/97	08/09/00	08/10/00
061	**Japan**	13/01/93	15/09/95	29/04/97
062	**Jordan**		29-10-97 [a]	28/11/97
063	**Kazakhstan**	14/01/93	23/03/00	22/04/00
064	**Kenya**	15/01/93	25/04/97	29/04/97
065	**Kiribati**		07-09-00 [a]	07/10/00
066	**Kuwait**	27/01/93	29/05/97	28/06/97
067	**Lao People's Democratic Republic**	13/05/93	25/02/97	29/04/97
068	**Latvia**	06/05/93	23/07/96	29/04/97

069	**Lesotho**	07/12/94	07/12/94	29/04/97
070	**Liechtenstein**	21/07/93	24/11/99	24/12/99
071	**Lithuania**	13/01/93	15/04/98	15/05/98
072	**Luxembourg**	13/01/93	15/04/97	29/04/97
073	**Malawi**	14/01/93	11/06/98	11/07/98
074	**Malaysia**	13/01/93	20/04/00	20/05/00
075	**Maldives**	01/10/93	31/05/94	29/04/97
076	**Mali**	13/01/93	28/04/97	29/04/97
077	**Malta**	13/01/93	28/04/97	29/04/97
078	**Mauritania**	13/01/93	09/02/98	11/03/98
079	**Mauritius**	14/01/93	09/02/93	29/04/97
080	**Mexico**	13/01/93	29/08/94	29/04/97
081	**Micronesia (Federated States of)**	13/01/93	21/06/99	21/07/99
082	**Monaco**	13/01/93	01/06/95	29/04/97
083	**Mongolia**	14/01/93	17/01/95	29/04/97
084	**Morocco**	13/01/93	28/12/95	29/04/97
085	**Mozambique**		15-08-00 [a]	14/09/00
086	**Namibia**	13/01/93	27/11/95	29/04/97
087	**Nauru**	13/01/93	12/11/01	12/12/01
088	**Nepal**	19/01/93	18/11/97	18/12/97
089	**Netherlands**	14/01/93	30/06/95	29/04/97
090	**New Zealand**	14/01/93	15/07/96	29/04/97
091	**Nicaragua**	09/03/93	05/11/99	05/12/99
092	**Niger**	14/01/93	09/04/97	29/04/97
093	**Nigeria**	13/01/93	20/05/99	19/06/99
094	**Norway**	13/01/93	07/04/94	29/04/97
095	**Oman**	02/02/93	08/02/95	29/04/97
096	**Pakistan**	13/01/93	28/10/97	27/11/97
097	**Panama**	16/06/93	07/10/98	06/11/98
098	**Papua New Guinea**	14/01/93	17/04/96	29/04/97
099	**Paraguay**	14/01/93	01/12/94	29/04/97
100	**Peru**	14/01/93	20/07/95	29/04/97
101	**Philippines**	13/01/93	11/12/96	29/04/97
102	**Poland**	13/01/93	23/08/95	29/04/97
103	**Portugal**	13/01/93	10/09/96	29/04/97
104	**Qatar**	01/02/93	03/09/97	03/10/97
105	**Republic of Korea**	14/01/93	28/04/97	29/04/97

106	**Republic of Moldova**	13/01/93	08/07/96	29/04/97
107	**Romania**	13/01/93	15/02/95	29/04/97
108	**Russian Federation**	13/01/93	05/11/97	05/12/97
109	**Saint Lucia**	29/03/93	09/04/97	29/04/97
110	**Saint Vincent and the Grenadines**	20/09/93	18/09/02	18/10/02
111	**Samoa**	14/01/93	27/09/02	27/10/02
112	**San Marino**	13/01/93	10/12/99	09/01/00
113	**Saudi Arabia**	20/01/93	09/08/96	29/04/97
114	**Senegal**	13/01/93	20/07/98	19/08/98
115	**Serbia and Montenegro**		20-04-00 [a]	20/05/00
116	**Seychelles**	15/01/93	07/04/93	29/04/97
117	**Singapore**	14/01/93	21/05/97	20/06/97
118	**Slovakia**	14/01/93	27/10/95	29/04/97
119	**Slovenia**	14/01/93	11/06/97	11/07/97
120	**South Africa**	14/01/93	13/09/95	29/04/97
121	**Spain**	13/01/93	03/08/94	29/04/97
122	**Sri Lanka**	14/01/93	19/08/94	29/04/97
123	**Sudan**		24-05-99 [a]	23/06/99
124	**Suriname**	28/04/97	28/04/97	29/04/97
125	**Swaziland**	23/09/93	20/11/96	29/04/97
126	**Sweden**	13/01/93	17/06/93	29/04/97
127	**Switzerland**	14/01/93	10/03/95	29/04/97
128	**Tajikistan**	14/01/93	11/01/95	29/04/97
129	**The former Yugoslav Republic of Macedonia**		20-06-97 [a]	20/07/97
130	**Togo**	13/01/93	23/04/97	29/04/97
131	**Trinidad and Tobago**		24-06-97 [a]	24/07/97
132	**Tunisia**	13/01/93	15/04/97	29/04/97
133	**Turkey**	14/01/93	12/05/97	11/06/97
134	**Turkmenistan**	12/10/93	29/09/94	29/04/97
135	**Uganda**	14/01/93	30/11/01	30/12/01
136	**Ukraine**	13/01/93	16/10/98	15/11/98
137	**United Arab Emirates**	02/02/93	28/11/00	28/12/00
138	**United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland**	13/01/93	13/05/96	29/04/97
139	**United Republic of Tanzania**	25/02/94	25/06/98	25/07/98
140	**United States of America**	13/01/93	25/04/97	29/04/97
141	**Uruguay**	15/01/93	06/10/94	29/04/97
142	**Uzbekistan**	24/11/95	23/07/96	29/04/97

143	**Venezuela**	14/01/93	03/12/97	02/01/98
144	**Viet Nam**	13/01/93	30/09/98	30/10/98
145	**Yemen**	08/02/93	02/10/00	01/11/00
146	**Zambia**	13/01/93	09/02/01	11/03/01
147	**Zimbabwe**	13/01/93	25/04/97	29/04/97

Note: [a] accessione diretta

ALLEGATO B

STATI CHE HANNO FIRMATO MA NON RATIFICATO LA CONVENZIONE (31 dicembre 2002)

N°	Stato	Firma
1	**Afghanistan**	14/01/93
2	**Bahamas**	02/03/94
3	**Bhutan**	24/04/97
4	**Cambodia**	15/01/93
5	**Cape Verde**	15/01/93
6	**Central African Republic**	14/01/93
7	**Chad**	11/10/94
8	**Comoros**	13/01/93
9	**Congo**	15/01/93
10	**Democratic Republic of the Congo**	14/01/93
11	**Djibouti**	28/09/93
12	**Dominican Republic**	13/01/93
13	**Grenada**	09/04/97
14	**Guatemala**	14/01/93
15	**Guinea-Bissau**	14/01/93
16	**Haiti**	14/01/93
17	**Honduras**	13/01/93
18	**Israel**	13/01/93
19	**Kyrgyzstan**	22/02/93
20	**Liberia**	15/01/93
21	**Madagascar**	15/01/93
22	**Marshall Islands**	13/01/93
23	**Myanmar**	14/01/93
24	**Rwanda**	17/05/93
25	**Saint Kitts and Nevis**	16/03/94
26	**Sierra Leone**	15/01/93
27	**Thailand**	14/01/93

ALLEGATO C

STATI CHE NON HANNO FIRMATO O RATIFICATO LA CONVENZIONE (31 dicembre 2002)

N°	Stato	Accensione [a]
1	Angola	
2	Antigua and Barbuda	
3	Andorra	
4	Barbados	
5	Belize	
6	Democratic People's Republic of Korea	
7	Democratic Republic of East Timor	
8	Egypt	
9	Iraq	
10	Lebanon	
11	Libyan Arab Jamahiriya	
12	Niue	
13	Sao Tome and Principe	
14	Solomon Islands	
15	Somalia	
16	Syrian Arab Republic	
17	Tonga	
18	Tuvalu	
19	Vanuatu	

ALLEGATO D

IL SEGRETARIATO TECNICO
(PERSONALE)
(POSIZIONI APPROVATE PER IL 2003)

	DG	ASG	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2	GS-PL	GS-OL	P&Above	GS	Total
Programme 1: Verification													
Office of the Director	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	2	1	3
Declarations Branch	-	-	-	1	-	4	6	2	4	7	13	11	24
Chemical Demilitarisation & Industry Verification Branches	-	-	-	2	-	12	1	-	-	3	15	3	18
Policy and Review Branch	-	-	-	1	-	6	1	-	-	1	8	1	9
Technical Support Branch	-	-	-	-	1	5	1	1	3	7	8	10	18
Subtotal Programme 1	**-**	**-**	**1**	**4**	**2**	**27**	**9**	**3**	**8**	**18**	**46**	**26**	**72**
Programme 2: Inspectorate													
Office of the Director	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2
Inspectorate Management Branch	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	2	2	4
Inspection Review Branch	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1
Operations and Planning Branch	-	-	-	-	1	6	3	-	-	11	10	11	21
Inspections	-	-	-	-	25	90	69	11	-	-	195	-	195
Subtotal Programme 2	**-**	**-**	**1**	**-**	**28**	**96**	**73**	**11**	**1**	**13**	**209**	**14**	**223**
TOTAL CHAPTER ONE	**-**	**-**	**2**	**4**	**30**	**123**	**82**	**14**	**9**	**31**	**255**	**40**	**295**
Programme 3: International Cooperation and Assistance													
Office of the Director	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2
Assistance and Protection Branch	-	-	-	1	-	2	-	-	-	1	3	1	4
Implementation Support Branch	-	-	-	1	-	2	-	-	-	1	3	1	4
International Cooperation Branch	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	3	1	4
Subtotal Programme 3	**-**	**-**	**1**	**3**	**-**	**5**	**1**	**-**	**-**	**4**	**10**	**4**	**14**
Programme 4: Policy-Making Organs													
Office of the Director			1			1	1			1	3	1	4
Conference Services Branch					1	6	13	1	3	11	21	14	35
Subtotal Programme 4	**-**	**-**	**1**	**-**	**1**	**7**	**14**	**1**	**3**	**12**	**24**	**15**	**39**
Programme 5: External Relations													
Office of the Director	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	2	1	3
Government Relations and Political Affairs Branch	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	3	1	4
Media and Public Affairs Branch	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	2	2	4
Protocol Branch	-	-	-	-	1	1	-	-	1	3	2	4	6
Subtotal Programme 5	**-**	**-**	**1**	**1**	**3**	**1**	**3**	**-**	**1**	**7**	**9**	**8**	**17**
Programme 6: Executive Management													
Office of the Director-General	1			1	-		-		2		2	2	4
Office of Confidentiality and Security	-	-	-	-	1	4	2	1	1	12	8	13	21
Office of the Deputy Director-General	-	1	-	1	1	-	-	-	1	1	3	2	5
Health and Safety Branch	-	-	-	1	2	1	2	-	1	3	6	4	10
Office of Internal Oversight	-	-	1	-	1	2	-	-	-	2	4	2	6
Office of the Legal Adviser	-	-	1	-	2	1	1	1	1	2	6	3	9
Office of Special Projects	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	2	1	3
Subtotal Programme 6	**1**	**1**	**3**	**3**	**7**	**8**	**6**	**2**	**6**	**21**	**31**	**27**	**58**
Programme 7: Administration													
Office of the Director	-	-	1	-	1	1	-	-	1	-	3	1	4
Budget and Finance Branch	-	-	-	-	1	1	3	1	5	9	6	14	20
Human Resources Branch	-	-	-	1	-	1	1	-	4	6	3	10	13
Procurement and Support Services	-	-	-	-	1	3	1	1	4	10	6	14	20
Training and Staff Development	-	-	-	-	1	1	-	-	1	4	2	5	7
Information Systems Branch	-	-	-	1	-	3	6	1	6	3	11	9	20
Subtotal Programme 7	**-**	**-**	**1**	**2**	**4**	**10**	**11**	**3**	**21**	**32**	**31**	**53**	**84**
TOTAL CHAPTER TWO	**1**	**1**	**7**	**9**	**15**	**31**	**35**	**6**	**31**	**76**	**105**	**107**	**212**
GRAND TOTAL	**1**	**1**	**9**	**13**	**45**	**154**	**117**	**20**	**40**	**107**	**360**	**147**	**507**

ALLEGATO D

IL SEGRETARIATO TECNICO
(PERSONALE)
(POSIZIONI PER LE QUALI SONO RICHIESTI FONDI PER IL 2003)

	DG	ASG	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2	GS-PL	GS-OL	P&Above	GS	Total
Programme 1: Verification													
Office of the Director	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	2	1	3
Declarations Branch	-	-	-	1	-	4	6	1	4	7	12	11	23
Chemical Demilitarisation &Industry Verification Branches	-	-	-	2	-	12	1	-	-	3	15	3	18
Policy and Review Branch	-	-	-	1	-	6	1	-	-	1	8	1	9
Technical Support Branch	-	-	-	-	1	5	1	1	3	7	8	10	18
Subtotal Programme 1	-	-	1	4	2	27	9	2	8	18	45	26	71
Programme 2: Inspectorate													
Office of the Director	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2
Inspectorate Management Branch	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	2	2	4
Inspection Review Branch	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1
Operations and Planning Branch	-	-	-	-	1	6	3	-	-	11	10	11	21
Inspections	-	-	-	-	25	85	57	7	-	-	174	-	174
Subtotal Programme 2	-	-	1	-	28	91	61	7	1	13	188	14	202
TOTAL CHAPTER ONE	-	-	2	4	30	118	70	9	9	31	233	40	273
Programme 3: International Cooperation and Assistance													
Office of the Director	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2
Assistance and Protection Branch	-	-	-	1	-	2	-	-	-	1	3	1	4
Implementation Support Branch	-	-	-	1	-	2	-	-	-	1	3	1	4
International Cooperation Branch	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	3	-	3
Subtotal Programme 3	-	-	1	3	-	5	1	-	-	3	10	3	13
Programme 4: Policy-Making Organs													
Office of the Director	-	-	1	-	-	1	1	-	-	1	3	1	4
Conference Services Branch	-	-	-	-	1	6	12	1	3	11	20	14	34
Subtotal Programme 4	-	-	1	-	1	7	13	1	3	12	23	15	38
Programme 5: External Relations													
Office of the Director	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	2	1	3
Government Relations and Political Affairs Branch	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	3	1	4
Media and Public Affairs Branch	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	2	2	4
Protocol Branch	-	-	-	-	1	1	-	-	1	2	2	3	5
Subtotal Programme 5	-	-	1	1	3	1	3	-	1	6	9	7	16
Programme 6: Executive Management													
Office of the Director-General	1	-	-	1	-	-	-	-	2	-	2	2	4
Office of Confidentiality and Security	-	-	-	-	1	3	2	-	1	11	6	12	18
Office of the Deputy Director-General	-	1	-	1	1	-	-	-	1	1	3	2	5
Health and Safety Branch	-	-	-	1	2	-	2	-	1	3	5	4	9
Office of Internal Oversight	-	-	1	-	1	2	-	-	-	2	4	2	6
Office of the Legal Adviser	-	-	1	-	2	1	1	1	-	3	6	3	9
Office of Special Projects	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2
Subtotal Programme 6	1	1	3	3	7	6	5	1	5	21	27	26	53
Programme 7: Administration													
Office of the Director	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	2	1	3
Budget and Finance Branch	-	-	-	-	1	1	3	1	5	9	6	14	20
Human Resources Branch	-	-	-	1	-	1	1	-	4	6	3	10	13
Procurement and Support Services	-	-	-	-	1	2	1	-	5	9	4	14	18
Training and Staff Development	-	-	-	-	1	1	-	-	1	4	2	5	7
Information Systems Branch	-	-	-	1	-	3	6	1	6	3	11	9	20
Subtotal Programme 7	-	-	1	2	4	8	11	2	22	31	28	53	81
TOTAL CHAPTER TWO	1	1	7	9	15	27	33	4	31	73	97	104	201
GRAND TOTAL	1	1	9	13	45	145	103	13	40	104	330	144	474

ALLEGATO D

IL SEGRETARIATO TECNICO
(ORGANIGRAMMA)

